

Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Sicurezza sul Lavoro

MANUALE PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE SINTETICA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN IMPRESA A BASSO RISCHIO

piccole imprese ed imprese artigianali

comma 1 punto b) dell'art. 5 del Decreto 27 Novembre 2001 n. 123 e
successive modifiche ed integrazioni previste nel Decreto 14 Gennaio 2008 n. 4

Introduzione

Presentazione dei concetti principali delle norme sull'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare del D.R. 27 Novembre 2001 n. 123 e successive modifiche ed integrazioni previste nel Decreto 14 Gennaio 2008 n. 4 **sui requisiti per la classificazione delle piccole imprese con riferimento alle imprese a basso rischio.**

LEGGE 18 Febbraio 1998 n. 31

La Legge Quadro 18 febbraio 1998 n.31, si pone come obiettivo di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela del lavoratore e dell'ambiente esterno confinante e di promuovere il miglioramento della sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori. Comprende disposizioni legislative, che sono state definite, tenuto conto dei principi fissati dalla Direttiva CEE 89/391 (direttiva madre) riguardanti specificamente la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di altre direttive ad essa collegate. Inoltre, tiene conto anche, dei principi fissati dalla Direttiva CEE 82/501 in tema di incidenti rilevanti.

Le disposizioni in essa contenute si applicano a tutte le imprese pubbliche e private con almeno un lavoratore dipendente.

Sulla base del numero dei lavoratori dipendenti le imprese sono suddivise in tre gruppi: grandi imprese, medie imprese e piccole imprese.

Per "*Piccola impresa*" si intende una struttura pubblica o privata, od una azienda anche a carattere familiare che abbia fino a 20 lavoratori dipendenti, nonché le aziende artigiane così come definite dalla Legge 25 gennaio 1990 n.10.

Le imprese artigiane, svolgono attività comprese in settori specifici di cui all'art. 13 della suddetta legge e possono comprendere sino ad un massimo di 12 lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda il computo dei lavoratori e delle incombenze che ne possono derivare, si ricorda che all'articolo 2 del D. 123/01 "lavoratori stagionali", si definisce che ai fini della classificazione dell'impresa non vanno contabilizzati i lavoratori stagionali e le collaborazioni occasionali di durata inferiore ai 6 mesi.

I punti salienti della Legge n.31/98 sono:

1. Il datore di lavoro non può limitarsi ad applicare passivamente le norme esistenti, ma deve organizzare un sistema aziendale di prevenzione che permetta ai diversi soggetti aziendali, di relazionare tra loro al fine di: provvedere ad una costante valutazione dei rischi, ad elaborare uno specifico documento contenente la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, a definire misure di tutela da adottare, integrato dal relativo "programma di attuazione."
2. Oltre ai dirigenti, i preposti, i lavoratori, ecc.(già responsabilmente individuati dalla normativa precedente), sono stati coinvolti nella attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, nuovi soggetti: Il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** e il **Medico del Lavoro** (nominati dal datore di lavoro), il **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** (designato dai lavoratori stessi), ognuno con responsabilità ed obblighi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.
3. La diffusione delle conoscenze, attraverso l'attivazione di programmi relativi ad una specifica ed adeguata informazione-formazione-addestramento del lavoratore, riunione periodica, ecc..
4. L'individuazione delle misure di tutela che accanto agli interventi di tipo tecnico tengano conto anche delle misure di tipo organizzativo-procedurale.

"La nuova cultura della sicurezza e salute sul lavoro" si fonda, sul presupposto dell'assunzione delle proprie responsabilità ,da parte di ogni soggetto del sistema prevenzionale aziendale.. Accanto al datore di lavoro, che detiene per legge la principale responsabilità in tema di salute e sicurezza, ruotano i dirigenti ed i preposti che sono chiamati ad agire ciascuno secondo il livello delle proprie

attribuzioni e competenze. Il quadro delle responsabilità, si estende ai lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori. Si crea pertanto, una catena di responsabilità, che deve promuovere nel tempo un miglioramento sensibile ed importante della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

DECRETO 27 novembre 2001 n. 123

Le piccole imprese e imprese artigianali sono definite, secondo il grado di rischio, in imprese che rientrano nella categoria di imprese a basso rischio e in imprese che non si riconoscono a basso rischio. Tale classificazione, come indicato nello stesso titolo, non si basa sul “numero di lavoratori” bensì sul “grado di rischio” presente in azienda. Sono comunque escluse, dall’applicazione del Decreto (comma 9 dell’art. 6 della Legge 31/98), le imprese a rischio di incidenti rilevanti, le cave e le imprese per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

DECRETO 14 gennaio 2008 n. 4

Il Decreto Delegato n. 4/2008, aggiorna e modifica l’allegato I del decreto n.123/01, in riferimento agli elementi per l’inclusione/esclusione delle imprese nella categoria di piccola impresa a basso rischio.

CRITERI PER L’INCLUSIONE NELLA CATEGORIA DI PICCOLA IMPRESA A BASSO RISCHIO

La piccola impresa ed l’impresa artigianale è considerata a basso rischio di infortuni e per la salute dei lavoratori sulla base degli elementi contenuti all’Allegato I del Decreto n.4 del 4 gennaio 2008 che prevede una suddivisione in tre gruppi:

1. LIMITAZIONI:

In questo gruppo, sono considerate alcune condizioni (ad es. presenza di sostanze esplosive) che, se presenti, non consentono l’inclusione dell’impresa nella categoria di impresa a basso rischio.

2. ESCLUSIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’

Sono comprese in questo gruppo, tipologie di attività economiche/produttive, indicate in maniera generica oppure correlate a certe situazioni di rischio (es. lavori in quota), che non consentono l’inclusione dell’impresa nella categoria di impresa a basso rischio.

3. ESCLUSIONE DELLA PRESENZA DI ALCUNI RISCHI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI NEI LUOGHI E NEI PROCESSI DI LAVORO:

In questo gruppo sono elencati fattori di rischio: fisici, chimici e biologici, che, qualora presenti nell’attività non consentono l’inclusione dell’impresa nella categoria di impresa a basso rischio.

Il datore di lavoro, che ha provveduto a classificare la propria impresa nella categoria a basso rischio, deve inviare, ai sensi del punto a) del Decreto 27 novembre 2001 n.123, “**apposita dichiarazione**” attestante la **collocazione dell’impresa nella categoria delle piccole imprese a basso rischio** alla Direzione U.O.C. Sicurezza sul Lavoro (vedi allegato 1 facsimile) e predisporre la “**relazione sintetica sulla valutazione dei rischi**” che deve essere tenuta in azienda.

La relazione sintetica sulla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, assolve a tutti gli effetti per le piccole imprese a basso rischio, all’obbligo dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, di cui al comma 2 dell’art 6 ed ai sensi del punto a) del comma 1 dell’art. 5 del Decreto 27 novembre 2001 n. 123 e deve contenere:

1. valutazione dei rischi presenti in tutti i luoghi di lavoro dell'impresa, i processi di lavoro, gli impianti e le attrezzature.
2. modalità da rispettare qualora insorgessero situazioni di emergenza che, si potrebbero determinare, in relazione ai luoghi di lavoro e all'attività dell'impresa.
3. programma di riduzione ed attenuazione dei rischi rilevati con relativo sistema di controllo.

La valutazione dei rischi nella relazione sintetica, deve in pratica, seguire le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 e nello specifico:

- a) L'identificazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- b) La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione stessa.
- c) Le misure da adottare in relazione alla diminuzione dei rischi ed il programma di attuazione di tali misure e del sistema di controllo e verifiche dell'efficienza ed efficacia dello stesso.

La relazione sintetica (allegato 2) deve essere datata e firmata dal datore di lavoro, inoltre deve essere: aggiornata periodicamente in funzione delle modificazioni dei luoghi e processi di lavoro, nonché dell'organizzazione del lavoro, e tenuta in azienda a disposizione dell'organo di vigilanza.

Il datore di lavoro quindi deve effettuare la valutazione dei rischi, se la sua impresa si colloca nella categoria delle imprese a basso rischio e deve dare comunicazione “dichiarazione di piccola impresa a basso rischio” alla UOC Sicurezza sul Lavoro (presso il Dipartimento di Prevenzione ex Servizio Igiene Ambientale). Nella stessa comunicazione sarà possibile indicare l'assunzione dell'incarico di RSPP quale datore di lavoro o l'indicazione del dipendente interno o consulente esterno nominato quale RSPP.

(allegato 1 facsimile di lettera per la dichiarazione)

Successivamente, il datore di lavoro dovrà predisporre la “relazione sintetica sulla valutazione dei rischi”, secondo il modello allegato (**allegato 2 modello di “relazione sintetica”**). Si consiglia di compilare la relazione in maniera chiara, utilizzando il formato elettronico o scrivendo in modo “leggibile” preferibilmente a stampatello.

Il presente manuale, sarà di supporto al datore di lavoro, per l'elaborazione della relazione sintetica sulla valutazione dei rischi in impresa a basso rischio.

SANZIONI:

Le sanzioni definite dal Titolo IX della legge 18 Febbraio 1998 n.31, prevedono a carico del Datore di Lavoro, (che omette di rispettare le procedure previste dalla legge) gravi sanzioni di tipo penale.

Nello specifico:

1. E' punito con la prigionia di primo grado o con la multa a euro _____ il datore di lavoro che:
 - a) non elabora nei termini prescritti il documento di cui all'articolo 6 comma secondo riguardante la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'individuazione delle misure di prescrizione e il relativo programma di attuazione;
 - b) omette di aggiornare le misure di prevenzione e protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e alla evoluzione tecnologica;
 - c) non predispone le misure da adottare in caso di emergenza e di pericolo;
 - d) non mette a disposizione dei lavoratori i mezzi personali di protezione;
 - e) non provvede alla designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico del lavoro e dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle procedure di emergenza e di pronto soccorso;
 - f) non provvede all'informazione e formazione di cui all'articolo 6 comma sesto e dell'articolo 16;
2. E' altresì punito con la multa a lire di minimo euro _____ o con la multa a giorni di secondo grado il datore di lavoro che viola l'articolo 11 comma secondo relativo all'assunzione dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
 - e) non procedono agli obblighi di cui all'articolo 7 comma terzo e quarto relativi ai rischi interferenti che si presentano quando ci sono altre imprese che lavorano all'interno dall'unità produttiva;
3. Sono altresì puniti con la sanzione amministrativa di euro _____ i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che non tengono i registri degli infortuni.

ALLEGATO 1 (facsimile di dichiarazione di piccola impresa a basso rischio)

Ditta:
Codice operatore economico:
Indirizzo
Telefono
E-mail

Spett.le Direzione
U.O.C. Sicurezza sul Lavoro
Via La Toscana 3
Borgo maggiore

Oggetto : dichiarazione di piccola impresa a basso rischio

A sensi dell'art. 5 del Decreto 27 novembre 2001 n.123 e successive modifiche ed integrazioni previste nel D.D. 14 Gennaio 2008 n. 4, il sottoscritto Signor _____, datore di lavoro della ditta in intestazione, dichiara quanto segue:

- la propria attività si colloca nella categoria delle **piccole imprese a basso rischio**, avendo constatato, dopo adeguata valutazione, l'assenza delle condizioni di rischio previsti al decreto delegato n° 4 del 04 gennaio 2008 (aggiornamento dell'allegato I del D.R. 123/01 "linee guida di settore e disposizioni particolari per le piccole imprese").
- di ricoprire anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
☐ SI ^(*) ☐ NO ^(*)
- (se no) Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il Sig. _____ dipendente interno all'azienda ☐ ^(*)
o incaricato esterno all'azienda ☐ ^(*)

(*)contrassegnare la casella corrispondente

A completamento della presente comunicazione si informa che in azienda è tenuta copia della Relazione Sintetica per la valutazione dei rischi in impresa a basso rischio, come previsto nel comma 1, lettera b) dell'articolo 5 del Decreto 27 Novembre 2001 n. 123.

Data/...../.....

Firma del datore di lavoro

Timbro dell'azienda

Denominazione della ditta: _____	
Codice Operatore Economico: _____	Codice ATECO _____
Sede Legale: _____	
Sede della produzione/commercio: _____	

RELAZIONE SINTETICA SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN IMPRESA A BASSO RISCHIO **(piccole imprese ed imprese artigianali)**

(comma 1 punto b) dell'art. 5 del Decreto n. 27 Novembre 2001 n. 123 e
successive modifiche ed integrazioni Decreto 14 Gennaio 2008 n. 4)

La relazione sintetica, è realizzata secondo le procedure standardizzate, previste dal “manuale per la compilazione della relazione sintetica” elaborato dalla UOC SICUREZZA SUL LAVORO –DIPARTIMENTO di PREVENZIONE- I.S.S.

Organigramma della sicurezza

Funzioni	Nome e cognome	Data nomina
Datore di lavoro		
R.S.P.P.		
Medico del Lavoro		
R.L.S.		
Consulente / studio		
Addetto/i emergenza antincendio		
Addetto/i emergenza sanitaria		

(fax simile di frontespizio)

Organigramma della Sicurezza

Nell'organigramma della sicurezza, dovranno essere indicate, tutte le figure che partecipano direttamente ed hanno una specifica responsabilità all'interno dell'impresa.

Per le varie funzioni ed incarichi, dovrà essere riportata anche la data di nomina.

Il datore di lavoro della piccola impresa e di quella artigiana, la cui impresa si colloca nella categoria delle imprese a basso rischio, può assumere direttamente l'incarico di RSPP senza l'obbligo di partecipare al corso di formazione e all'esame abilitante, comunicando tale scelta alla UOC Sicurezza sul Lavoro (ex Servizio Igiene Ambientale). La comunicazione va effettuata entro sei mesi dall'assunzione di almeno un lavoratore o entro sei mesi dalla costituzione dell'impresa (vedi allegato 1 –facsimile di dichiarazione)

In ogni caso, sia se fosse lui stesso o altro professionista prescelto a svolgere tale funzione, **copia della nomina del RSPP va inviata alla UOC Sicurezza sul Lavoro.** Attenzione, si segnala che la mancata comunicazione della nomina comporta di per se stessa una sanzione.

La nomina del Medico del Lavoro va fatta obbligatoriamente, dove è prevista ed effettuata la sorveglianza sanitaria. Con la definizione di sorveglianza sanitaria, non si intende solo ed esclusivamente l'esecuzione delle visite mediche preventive o di assunzione e periodiche, ma la partecipazione del medico del lavoro in tutte le fasi della valutazione dei rischi, in particolare dove è presente personale di sesso femminile per la valutazione dei rischi e la **tutela delle lavoratrici madri** o sono presenti rischi particolari: allergeni, cancerogeni, movimentazione manuale di carichi ecc..

Qualora l'impresa abbia un consulente o utilizzi uno studio di consulenza è opportuno che sia indicata la data di assunzione dell'incarico.

Per quanto riguarda l'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere un loro rappresentante. La nomina deve essere formalizzata da un verbale di elezione. Gli RLS nominati devono effettuare apposito corso di formazione secondo il piano formativo approvato dal Comitato Paritetico (c/o Segreteria di Stato alla Sanità).

Addetti all'emergenza antincendio e di pronto soccorso: il datore di lavoro deve individuare i lavoratori che saranno incaricati della gestione dell'emergenza antincendio e di pronto soccorso e successivamente, dovrà farli partecipare agli specifici corsi di formazione. Nelle imprese fino a 5 dipendenti il datore di lavoro può assumere direttamente i compiti di addetto all'emergenza e al pronto soccorso. Per il pronto soccorso il numero dei soccorritori, dovrà essere rapportato al "numero di lavoratori operanti in azienda" e, sarà se non altro di **"almeno 2 lavoratori contemporaneamente"** (qualora si infortunasse uno degli stessi soccorritori). Inoltre deve essere previsto un sostituto, con pari competenza, per ognuno dei soccorritori individuati per sostituzione in caso di assenza (per turno, per ferie, malattia o altro ...)

Riportare nella relazione, anche i dati relativi ad altri incarichi, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro:

Nome e cognome / funzioni	Compiti /responsabilità affidate
Bianchi Maria / responsabile del personale	Tenuta e aggiornamento del registro infortuni
Zzzzzz zzzzzzz/.....	Registro delle manutenzioni
Xxxxxx xxxxxxx/...	Attrezzature anti incendio
Yyyyyy yyyyy/....	Presidi di Primo soccorso

Organizzazione aziendale

Tipologia di licenza (con indicazione del codice ATECO) sulla base dell'attività prevalente effettuata (da indicare i riferimenti relativi all'attività effettivamente autorizzata: avvio alla produzione o 6 luglio 1982, e non all'oggetto sociale):

Breve descrizione dell'attività, ciclo lavorativo comprensivo delle operazioni occasionali (*illustrazione delle principali fasi produttive/lavorative*)

Rappresentazione grafica (planimetria) dei locali (lay out dell'impresa con la collocazione dei macchinari, attrezzi, arredi ecc...).

Numero totale di dipendenti suddivisi in maschi e femmine.

Elenco dei lavoratori dipendenti con funzioni ed incarichi e data di assunzione.

Totale lavoratori: _____ maschi _____ femmine _____

Nominativo lavoratore	mansione	Data assunzione

Orario di lavoro

Giornaliero		Turni [] giornalieri [] settimanali	
Mattino	Pomeriggio	1°) Dalle Alle	2°) Dalle Alle
Dalle	Dalle		
Alle	Alle	3°) Dalle Alle	4°) Dalle Alle

Organizzazione del lavoro

	Principali fasi lavorative	N° addetti	Tempistica (N° ore/die o giornate/settimanali.
1	(descrizione sintetica delle principali fasi e/o operazioni lavorative)		(indicare il tempo medio richiesto da ogni singola fase e/o operazioni lavorative)
2			
3			

Elenco delle macchine, attrezzature, ecc. oggetti che possono essere fonte di pericolo.

(elencare solo le macchine e attrezzature fonte di pericolo/rischio, escludendo attrezzature d'ufficio,)

Tipologia	Certificazione, libretto d'uso	Periodicità manutenzioni – Verifiche
	attestazione del possesso del libretto d'uso, certificazione,	indicazione delle tempistiche di manutenzione e verifica delle macchine – attrezzature pericolose

Elenco degli impianti ecc. oggetti che possono essere fonte di pericolo.

(elencare solo gli impianti fonte di pericolo/rischio)

Tipologia	Certificazione, eventuale documentazione tecnica
	attestazione del possesso della dichiarazione di conformità, documentazione tecnica, ecc.,

Elenco ditte che intervengono periodicamente in azienda

Nel rispetto dell'articolo N° 7 comma 3-4 della L. 31/98, il datore di lavoro, deve registrare le aziende che cooperano ed interagiscono con l'attività dell'impresa (imprese appaltatrici o lavoratori autonomi) e comunicare reciprocamente fra le parti i rischi lavorativi che riguardano le attività svolte e le modalità operative. Si segnala che il mancato rispetto dell'articolo 7 comporta una azione sanzionatoria.

Denominazione / indirizzo della ditta	Nota

Allegato I (modificato e aggiornato dal D.D. n.4 del 14 gennaio 2008)

Elementi per la inclusione nella categoria di piccola impresa a basso rischio.

La piccola impresa, così come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera l) della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, è considerata a basso rischio di infortuni e per la salute dei lavoratori, nei casi seguenti (le note fanno parte integrante dell'allegato):

	A) Limitazioni	Nota: il riscontro delle seguenti limitazioni non consente l'inserimento dell'impresa nella categoria a "basso rischio"
1	Le scaffalature di immagazzinamento non devono essere più alte di mt. 4.	
2	Non devono essere utilizzati o depositati gas infiammabili e/o esplodenti e comburenti ad esclusione di quelle attività che necessitano di tali prodotti per interventi di manutenzione o altre cause episodiche e comunque che utilizzano e hanno immagazzinati, complessivamente, quantitativi superiori a: $\geq 0,25 \text{ m}^3$ per i gas compressi, $\geq 25 \text{ Kg}$ per i gas disciolti o liquefatti.	Nota: per la definizione di gas infiammabili o esplodenti si fa riferimento alla classificazione prevista dalle Direttive dell'Unione Europea in merito alla etichettatura delle sostanze pericolose (classe di pericolosità, eventuale pittogramma, ecc.) e alle indicazioni delle relative schede di sicurezza.
3	Non devono essere utilizzati o depositati prodotti infiammabili o altamente infiammabili, in quantità complessivamente superiore ai 100 Kg, ad esclusione dei normali impianti e depositi per il riscaldamento o la refrigerazione dei luoghi di lavoro.	Nota: per la definizione di "infiammabili o altamente infiammabili" si fa riferimento alla classificazione prevista dalle Direttive dell'Unione Europea in merito alla etichettatura delle sostanze pericolose (classe di pericolosità, eventuale pittogramma, ecc.) e alle indicazioni delle relative schede di sicurezza.
4	Non devono essere utilizzate o depositate sostanze esplodenti.	Nota: per la definizione di "sostanze esplodenti" si fa riferimento alla classificazione prevista dalle Direttive dell'U. E. in merito alla etichettatura delle sostanze pericolose (classe di pericolosità, eventuale pittogramma, ecc.) e alle indicazioni delle relative schede di sicurezza.
5	Non devono essere utilizzate o depositate sostanze chimiche che reagiscano all'aria o al contatto con l'acqua producendo esalazioni pericolose o risultare corrosive al contatto, ad esclusione di quelle utilizzate in maniera saltuaria e legate alla pulizia degli ambienti (ad eccezione delle imprese di pulizia) e negli interventi di manutenzione o altre cause episodiche.	Nota: esempio di alcuni prodotti: 1. Ossidi di metalli: Sodio (Na), Potassio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), ecc.... 2. Acidi: acido cloridrico (HCl), acido nitrico (HNO ₃), ecc.... 3. Basi: soda caustica (NaOH), potassa caustica (KOH), ecc.... 4. Anidridi organiche: anidride acetica (C ₄ H ₆ O ₃), ecc 5. Anidridi inorganiche. anidride nitrica (N ₂ O ₅), anidride fosforica (P ₂ O ₅), ecc...
	B) Esclusione di alcune tipologie di attività.	Nota: le imprese che svolgono, anche se in parte, le seguente attività non possono rientrare nella categoria delle imprese a "basso rischio".
6	Attività eseguite all'interno di cantieri temporanei o mobili.	
7	Attività che comportino il lavorare a quote superiori a mt. 4 dal suolo.	
8	Attività che comportino il lavorare in scavi profondi più di mt 1,5 dal livello del suolo o in sottosuolo.	
9	Attività che comportino l'uso di gru, carri ponte e comunque comportino il sollevamento e la traslazione di carichi sospesi pesanti superiori a kg. 200 e/o voluminosi superiori a mt. 2 nel lato più lungo.	
10	Attività che comportino il montaggio e lo smontaggio di prefabbricati pesanti o voluminosi che richiedano l'ausilio di strumenti meccanici di sollevamento o di traslazione.	

11	Attività che comportino l'uso di fiamme libere, ad esclusione: - dei normali impianti per la ristorazione, - delle attività che utilizzano fiamme libere per attività occasionali, di manutenzione o altre cause episodiche, sempre nel rispetto dei limiti per l'uso ed eventuali depositi di gas, previsti nel sopra elencato punto 2.	Nota: esempio di operazioni occasionali che possono non escludere dal "basso rischio": - utilizzo di fiamme per imballaggio con film termoretraibili, - occasionali riparazioni orafe, - riscaldamento o taglio di pezzi in fase di riparazione o manutenzione, - ecc...
12	Attività di saldatura, che rientrino nel normale ciclo produttivo, con l'esclusione di quelle svolte in occasione di interventi di manutenzione o altre cause episodiche.	Nota: per attività di saldatura si intendono tutte le tipologie: ossiacetilenica, ad arco, in atmosfera protetta, ad elettrodi, speciali, a stagno, micro saldatura, ecc...
13	Attività galvaniche.	
14	Attività elettrolitiche.	
15	Attività di verniciatura, con l'esclusione di quelle svolte in occasione di interventi di manutenzione o altre cause episodiche.	Nota: per attività di verniciatura si intendono tutte le modalità applicative (manuale, ad immersione, a spruzzo, ecc...) e delle varie tipologie di prodotto verniciante (a solvente, ad acqua, a polveri, ecc...).
16	Attività siderurgiche e metallurgiche.	
17	Attività di pressofusione.	
18	Attività chimiche e farmaceutiche, ad eccezione, unicamente, degli esercizi commerciali dei prodotti esclusivamente confezionati e nel rispetto dei limiti indicati nei sopra elencati punti 2-3-5.	
19	Attività sanitarie, socio sanitarie, e socio assistenziali ambulatoriali, ospedaliere e di case di cura per le quali è necessaria l'autorizzazione richiesta dal Decreto n.70 del 05/05/05 "Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio educative pubbliche e private nella Repubblica di San Marino".	Nota: L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO IN BASE AL D.R. n.70 DEL 05/05/05 DELLE: STRUTTURE SANITARIE Ambulatorio medico, Ambulatorio Chirurgico, Ambulatorio Endoscopico, Ambulatorio/Studio Odontoiatrico, Ambulatorio Medicina del Lavoro (Legge n.31/98), Centro Dialisi, Poliambulatorio, Laboratorio Analisi, Attività diagnostica per immagini, Presidi ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione, Centri ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione, Pronto Soccorso, Area di Degenza, Blocco Operatorio, Punto nascita-Blocco parto in strutture di ricovero, Rianimazione e Terapia intensiva, Terapia Intensiva Neonatale, Day Hospital, Day Surgery, Medicina Nucleare, Attività di Radioterapia, Servizi e Centri di Medicina Trapiantistica, Unità o Punti fissi di Raccolta Sangue, Anatomia Patologica, Servizio Mortuario, Servizio Farmaceutico, Centrale di Sterilizzazione, Stabilimenti termali. STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI Hospice, Centro salute mentale, Centro diurno psichiatrico, Day hospital psichiatrico, Residenza sanitaria psichiatrica, Gruppo appartamento psichiatrico, Consultorio familiare, SERT, Comunità pedagogico - terapeutica residenziale tossicodipendenti, Comunità pedagogico - terapeutica semiresidenziale tossicodipendenti, Struttura residenziale per persone dipendenti da sostanze d'abuso affette da patologie psichiatriche, Centro di osservazione e diagnosi, per persone dipendenti da sostanze d'abuso, Struttura per persone dipendenti, da sostanze d'abuso con figli minori (o donne in gravidanza), Centro diurno assistenziale per anziani, Comunità alloggio per anziani, Casa di riposo per anziani, (casa di riposo, casa albergo, albergo per anziani), RSA/casa protetta per

		anziani, Centro socio-riabilitativo diurno per disabili, Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili, Casa alloggio per malati di aids, Centro diurno per malati di aids, Comunità di pronta accoglienza per minori, Comunità di tipo familiare per minori, Comunità educativa per minori.
20	Attività dei laboratori di analisi o di ricerca chimiche o biologiche.	
21	Attività di produzione, manipolazione, trasformazione ecc. di biomasse, ad esclusione, unicamente, degli esercizi commerciali dei prodotti.	Nota: per biomasse si intende: combustibili non fossili di origine animale o vegetale (es.: legna, ecc...).
22	Attività di concerchia.	
23	Attività di frazionamento o di compressione dell'aria e di produzione di gas tecnici.	Nota: l'impianto di aria compressa, che l'impresa utilizza per la propria attività, non viene considerato ai fini della sua esclusione dal "basso rischio".
24	Attività di deposito ed imbottigliamento di gas, esclusi quelli con i limiti sopraccitati al punto 2.	
25	Attività agricole e/o attività zootecniche, compresi gli allevamenti di animali non ad uso alimentare.	
26	Attività veterinarie.	
27	Attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti e derivati dell'allevamento animale (con esclusione del commercio di prodotti alimentari confezionati).	Nota: per prodotti e derivati dell'allevamento si intendono le varie materie (latte, uova, pelli, ecc..) generati dall'attività ad esclusione della carne stessa degli animali allevati. Con la dizione "animali" si intendono tutti gli esseri assoggettati ad allevamento, anche a fini non alimentari (mammiferi, volatili, pesci, ecc...).
28	Attività di macellazione di animali, lavorazione e trasformazione delle carni (con esclusione del commercio al dettaglio).	Con la dizione "animali" si intendono tutti gli esseri assoggettati ad allevamento ai fini alimentari (mammiferi, volatili, pesci, ecc...).
29	Attività in relazione alla raccolta, l'immagazzinamento, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.	
30	Attività feneratizie, cimiteriali ed assimilabili.	
31	Attività commerciali, di servizio e ristorativo alberghiere che possano comportare la presenza contemporanea di più di 50 persone in locali al coperto.	
	C) Esclusione della presenza di alcuni "rischi" fisici, chimici e biologici nei luoghi e nei processi di lavoro.	Nota: se sono presenti i rischi, sotto elencati, l'impresa non può collocarsi nella categoria a "basso rischio".
32	Lavoro in ambienti confinati in pressione o depressione rispettivamente a +0,5 ed -1.5 BAR.	
33	Lavoro in ambienti confinati che comporti l'esposizione a temperature superiori a 40°C o inferiori a 0°C complessivamente per più di un'ora nella giornata lavorativa.	
34	Lavoro in ambienti confinati con umidità superiore all'80% o inferiore al 30% complessivamente per più di un'ora nella giornata lavorativa.	
35	Lavoro in ambienti confinati che comporti l'esposizione a polveri.	Nota: il rischio di esposizione a "polveri" è compreso nel successivo punto 38
36	Lavoro che comporti l'esposizione a rumore o alle vibrazioni superiori ai limiti di rischio stabiliti dal Decreto 17 febbraio 1999 n.26.	Nota: il rischio di esposizione a "rumore e vibrazioni" è compreso nel successivo punto 38
37	Lavoro che comporti l'uso o l'immagazzinamento di sostanze chimiche e preparati etichettati come "pericolosi" non compresi nei punti precedenti, ad esclusione dei prodotti che possono essere utilizzati per la saltuaria pulizia degli ambienti (non	Nota: Le categorie di sostanze e preparati etichettati come "pericolosi" sono quelli classificati come: "molto tossici", "tossici", "nocivi", "comburenti", "esplosivi", "corrosivi". Le attività nelle quali sostanze e/o i preparati siano immagazzinate in azienda secondo i

	applicabile per le imprese di pulizia) e negl'interventi di manutenzione o altre cause episodiche.	quantitativi di cui al comma 2 e 3 dell'Allegato I della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, essendo classificabili come imprese a rischio rilevante, sono escluse di fatto dalla categoria a basso rischio.
38	Lavoro che comporti l'obbligo della sorveglianza sanitaria in base al Decreto n.89/99 (ad esclusione dei codici 72.00, attività che comportino l'uso dei videoterminali; cod. 73.00, attività che comportino la movimentazione manuale dei carichi; cod. 74.00, attività che comportino il movimento ripetitivo degli arti superiori)."	

GESTIONE DELL'EMERGENZA

1. Misure e mezzi da impiegare in caso di emergenza: INCENDIO – EVACUAZIONE.

In assenza di una specifica norma sammarinese relativa alla prevenzione incendi, saranno adottate come norma di riferimento (norma di buona tecnica) i riferimenti normativi italiani (D.M. 10 marzo 1998 o eventuali modifiche o aggiornamenti successivi –in considerazione che è nota l'imminente uscita di un aggiornamento del Decreto).

Il datore di lavoro, sulla base dell'attività svolta, dei materiali utilizzati, delle sostanze chimiche utilizzate, dei quantitativi di materie prime stoccate ed immagazzinate, ecc., dovrà predisporre una valutazione preliminare al fine di classificare la sua azienda fra le aziende a basso o medio rischio di incendio.

Rischio incendio: ☐ basso ☐ medio

Inoltre il datore di lavoro dovrà predisporre il Piano di Emergenza, prevedendo:

- Avvisi scritti contenenti norme comportamentali da adottarsi in caso di emergenza.
- Piano di emergenza integrato per attività svolte in centri, condomini, ecc..
- Presenza di planimetrie con specifiche indicazioni per le emergenze.
- Presenza di N° mezzi antincendio (estintori portatili, carrellati, ecc...) opportunamente distribuiti, segnalati e revisionati periodicamente da:

Addetti all'emergenza antincendio: il datore di lavoro deve individuare i lavoratori che saranno incaricati della gestione dell'emergenza antincendio e, successivamente, dovrà farli partecipare a "specifici corsi di formazione". E' opportuno che tale formazione sia aggiornata periodicamente. Nelle imprese fino a 5 dipendenti il datore di lavoro può assumere direttamente il compito di addetto all'emergenza antincendio.

Addetti antincendio – evacuazione:

Nominativo	Data della formazione di base	Data aggiornamento

Informazione dei lavoratori:

- Avvertimenti antincendio tramite apposita cartellonistica per piccole attività a basso rischio.
- Apposita sezione nel piano di emergenza per altre tipologie di attività.

Esercitazioni antincendio – evacuazione:

- Attuazione, da parte del personale delle norme comportamentali, contenute negli avvisi scritti per piccole attività a basso rischio (percorrere le vie di uscita, identificare posizione estintori, dispositivi di allarme, ecc.).
- Attuazione del Piano di emergenza specifico, integrato, per altre tipologie di attività.
- Attuazione delle misure di assistenza per esterni, disabili.

2. Misure e mezzi da impiegare nel PRIMO SOCCORSO

Addetti al pronto soccorso: il datore di lavoro, deve individuare i lavoratori che saranno incaricati della gestione di pronto soccorso e, successivamente, dovrà farli partecipare agli specifici corsi di formazione. Nelle imprese fino a 5 dipendenti il datore di lavoro può assumere direttamente i compiti di addetto al pronto soccorso. Per il pronto soccorso il numero dei soccorritori, dovrà essere rapportato al “numero di lavoratori operanti in azienda” e, sarà se non altro di “almeno 2 lavoratori contemporaneamente” (qualora si infortunasse uno degli stessi soccorritori). Inoltre deve essere previsto un sostituto, con pari competenza, per ognuno dei soccorritori individuati per sostituzione in caso di assenza (per turno, per ferie, malattia o altro ...).

Addetti di primo soccorso

Nominativo	Data della formazione di base	Data aggiornamento

Presidio sanitario:

Cassetta o Pacchetto/i di medicazione ubicato/i :

(secondo le indicazioni fornite dalla circolare del Dipartimento di Sanità Pubblica (ex SIA) del 28 agosto 2006 Prot. n.:7330/15 ed eventuali suggerimenti ed integrazioni proposti dal Medico del Lavoro aziendale)

Il soggetto incaricato, alla verifica e al rifornimento, del contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso (o del pacchetto di medicazione) è il Signore/ra: _____

E' opportuno, che l'addetto al rifornimento del contenuto delle cassette e/o pacchetto del pronto soccorso, riporti la data di controllo su apposito documento.

Valutazione dei rischi

Il datore di lavoro, deve predisporre la valutazione di tutti i rischi, presenti nell'ambito dell'attività lavorativa.

Allo scopo di aiutare il datore di lavoro nel proprio compito di valutazione si propone un modello di identificazione e valutazione dei rischi a “**fasi**”. Questo modello di valutazioni a fasi è uno strumento di valutazione semplificato e rapido che permette una identificazione complessiva dei pericoli e dei rischi presenti in azienda. Il modello, inoltre risponde anche ai principi indicati dalla World Health Organization in relazione alla prevenzione delle patologie lavoro correlate attraverso l'uso di strumenti di valutazione semplici e veloci.

Nella prima fase il datore di lavoro “dovrà identificare la presenza di un rischio o pericolo”: **assenza o presenza di un rischio**. Se non è presente si termina la valutazione, se invece è presente un rischio, si passa alla fase successiva.

Nella seconda fase il datore di lavoro, avendo identificato la presenza di un rischio, dovrà predisporre **un'analisi**. L'analisi può evidenziare: un rischio minimale se “non determina problemi di salute e sicurezza” per i lavoratori e quindi la valutazione viene conclusa, oppure può “evidenziare la presenza di un rischio residuo” tale da richiedere una ulteriore valutazione per cui si passa alla fase successiva. Esempio: nell'ambito dell'attività è presente la possibilità di sollevare dei pesi (scatole, oggetti vari, strumenti di lavoro ..) per cui viene individuato il rischio da movimentazione manuale dei carichi. Il peso medio sollevato è comunque inferiore ai 3 kg. pertanto il rischio è presente ma è di un valore da ritenersi minimo per cui non è necessario proseguire in una ulteriore valutazione.

Nella terza fase il datore di lavoro che ha evidenziato la presenza di un rischio che può assumere **un'importanza** per quanto riguarda la tutela della salute dei lavoratori, “dovrà valutare e quantificare il rischio presente”, eventualmente con la collaborazione di personale specializzato, adottando misure di prevenzione: monitoraggio, contenimento, riduzione o eliminazione del rischio individuato.

Particolare attenzione dovrà essere predisposta per la valutazione dei rischi legati alla sicurezza antinfortunistica relativamente alla valutazione dei macchinari, degli impianti, e altri strumenti e attrezzi da lavoro la cui valutazione di rischio e pericolosità potrebbe richiedere anche la collaborazione di esperti tecnici del settore.

Schema di valutazione:

1° fase: identificazione del rischio

Rischio assente ☐
conclusione della valutazione

rischio presente ☐
si passa alla fase successiva di analisi

2° fase: analisi del rischio

Rischio minimale ☐
conclusione della valutazione
eventuale attività informativa

rischio residuo ☐
si passa alla fase successiva di valutazione

3° fase: valutazione del rischio:

Rischio residuo ☐
valutazione tecnica del rischio

rischio residuo ☐
valutazione tecnica del rischio con la
collaborazione di esperti in materia

In caso di rischio residuo dovranno essere adottate misure di prevenzione per il contenimento riduzione o eliminazione del rischio individuato, predisponendo una specifica attività informativa e formativa dei lavoratori che deve essere inserita nel piano formativo.

1. STRUTTURA

1.1. RISCHI IGIENISTICI LEGATI ALLA STRUTTURA.

Per rischi igienistici, legati alla struttura, si intendono i parametri riferiti ad illuminazione e ventilazione (in particolare ai parametri di ventilazione ed illuminazione naturali), al microclima (temperatura, umidità, velocità dell'aria con possibilità di stress termico).

Le postazioni di lavoro devono essere idonee alle diverse tipologie di lavorazioni eseguite.

Check list di riferimento da ritenersi non esaustiva:

	adeguato	Note
1.1.2 Caratteristiche dei locali di lavoro		
altezza, superficie e cubatura dell'ambiente;		
stato generale di conservazione e manutenzione dell'edificio;		
pareti (semplici o attrezzate, scaffalatura, apparecchiatura)		
locali sotterranei (dimensioni, ricambi d'aria);		
finestratura: superficie illuminante naturale		
superficie ventilante naturale;		
idonea illuminazione artificiale		
servizi igienici (in numero sufficiente in funzione del personale, condizioni di manutenzione e pulizia); servizi igienici anche per portatori di handicap		
numero di lavoratori presenti in ciascun ambiente;		
accessibilità per portatori di handicap		
viabilità interna ed esterna;		
1.1.3 Posto di lavoro		
superficie disponibile per lavoratore;		
illuminazione diretta ed indiretta, presenza di fenomeni di abbagliamento;		
condizioni microclimatiche (comfort termico, stress da calore e/o da freddo);		
aspetti ergonomici.		

Dalla valutazione si rileva:

☐ **Non si rilevano rischi igienistici** legati alle condizioni della struttura. Al fine di mantenere efficaci condizioni di sicurezza, si attuano periodicamente misure di controllo e ordinarie opere di manutenzione di tutti i locali.

☐ Si individua un rischio minimale: _____

☐ Si individua un rischio residuo: _____

1.2. RISCHI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLA STRUTTURA: (cadute, scivolamento, ecc..).

Esaminare i rischi per la sicurezza legati alla struttura, con particolare riferimento alle problematiche di seguito elencate, da considerare come le più frequenti e/o riferibili alle aziende a basso rischio, ma non esaustive:

Corridoi – passaggi: liberi da ostacoli fissi o mobili, sporgenze, di adeguata larghezza. ..

Pavimenti: pericolosi per sconnessioni, con sporgenze - cavi, con aperture, sdruciolevoli.

Scale fisse: senza protezioni complete verso il vuoto, senza corrimano, sdruciolevoli.

Illuminazione naturale e artificiale: insufficiente nelle zone di lavoro o passaggio, assenza di illuminazione di emergenza,

Spazi di lavoro - passaggio: ristretti, caduta materiale instabile dall'alto, presenza di soppalchi-scaffalature non adeguatamente fissate, danneggiate, di portata insufficiente,

Segnaletica: assenza di adeguata segnaletica – segnalazione per rischi residui non eliminabili, per l'individuazione dei dispositivi – attrezzature di sicurezza, ..

Porte – portoni: in buone condizioni, stabili, di idonee dimensioni per il passaggio – uscita, ..

Dalla valutazione si rileva:

☐ **Non si rilevano rischi infortunistici** legati alle condizioni della struttura. Al fine di mantenere efficaci condizioni di sicurezza, si attuano periodicamente misure di controllo e ordinarie opere di manutenzione di tutti i locali.

☐ Si individua un rischio minimale

☐ Si individua un rischio residuo

2. RISCHI PER LA SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA

2.1 RISCHI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLE MACCHINE – ATTREZZATURE

Esaminare i rischi per la sicurezza legati alle macchine - attrezzature, con particolare riferimento alle problematiche di seguito elencate, da considerare come le più frequenti e/o riferibili alle aziende a basso rischio, ma non esaustive:

Rischi di afferramento, intrappolamento, contusioni, tagli, ustioni, ecc..: verificare l'eventuale assenza di adeguate protezioni, barriere, carter, ecc. in corrispondenza di organi lavoratori, taglienti, in movimento; o comunque pericolosi, organi di trasmissione del moto, ecc., verificando quanto previsto, se presente, nella certificazione CE, nei manuali d'uso.

In caso di dubbi rivolgersi a fornitori, manutentori, tecnici.

Istruzioni assemblaggio - utilizzo: le macchine - attrezzature devono essere assemblate ed utilizzate secondo le indicazioni del costruttore, indicazioni delle quali sono informati e formati i lavoratori.

Azionamento – arresto: i sistemi di azionamento devono essere realizzati in modo da evitare avviamenti accidentali, i riavvii automatici, mentre i sistemi di arresto di emergenza devono essere facilmente individuabili, accessibili ed azionabili.

Pulire, oliare, registrare: rispettare il divieto di pulire, oliare, ingrassare, riparare, registrare organi in movimento (ricordato anche con cartelli); staccare le alimentazioni prima di eseguire interventi sulle macchine attrezzature

Scale portatili: verificare che si trovino in buone condizioni (non danneggiate – usurate, con dispositivi antisdruciolevoli alle estremità inferiori, idonei dispositivi contro l'apertura per scale a libretto) ed utilizzate correttamente (per brevi interventi, con fissaggio superiore o trattenuta da altra persona in presenza di pericolo di sbandamento – scivolamento).

Manutenzioni, verifiche: svolte da tecnici specializzati secondo quanto indicato dalle norme e/o dal costruttore, installatore (interventi registrati, documentati).

Utilizzo Dispositivi di protezione individuale (DPI): utilizzare idonei DPI (occhiali, guanti, scarpe, caschi, ecc.) quando previsto dal costruttore, datore di lavoro, con le modalità indicate nella specifica formazione.

Dalla valutazione si rileva:

☐ **Non si rilevano rischi infortunistici** legati alle condizioni di tutti i macchinari ed attrezzature. Al fine di mantenere efficaci condizioni di sicurezza, si attuano periodicamente misure di controllo e ordinarie opere di manutenzione di tutti i macchinari ed attrezzi. In casi particolari i lavoratori dovranno essere adeguatamente addestrati all'uso dei macchinari e attrezzi e adeguatamente informati e formati sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

☐ Si individua un rischio minimale

☐ Si individua un rischio residuo

2.2. RISCHI PER LA SICUREZZA LEGATI AGLI IMPIANTI

Rischi per la sicurezza: (elettrocuzione, ustioni, ecc...)

Esaminare o fare esaminare in occasione di interventi di manutenzione, verifica, ecc. i rischi per la sicurezza legati a tutti gli impianti utilizzati. Osservare le condizioni e/o raccogliere le osservazioni direttamente dagli utilizzatori registrando le eventuali anomalie, deterioramenti, ecc. e verificando la loro eventuale probabilità di essere fonte di un incidente. Esempi: Impianto elettrico: possibilità di contatto con parti in tensione, assenza di salvavita ecc...; impianto a metano: possibile presenza di perdite, malfunzionamenti degli apparecchi, ecc.

Si rammenta inoltre che ogni attività di manutenzione o di modifica degli impianti deve essere svolta da tecnici specializzati, che devono rilasciare attestazione dei lavori svolti (dichiarazione di conformità) e garantire le condizioni di sicurezza degli stessi.

Manutenzioni, verifiche: eseguire manutenzioni – verifiche svolte da ditte specializzati secondo quanto indicato dalle norme e/o dal costruttore (interventi registrati, documentati).

Utilizzo Dispositivi di protezione individuale (DPI): utilizzare idonei DPI (occhiali, guanti, scarpe, caschi, ecc.) quando previsto dal costruttore, datore di lavoro, con le modalità indicate nella specifica formazione.

Dalla valutazione si rileva:

☐ **Non si rilevano rischi infortunistici** legati alle condizioni degli impianti. Al fine di mantenere efficaci condizioni di sicurezza, si attuano periodicamente misure di controllo e ordinarie opere di manutenzione degli impianti. In casi particolari i lavoratori dovranno essere adeguatamente addestrati al loro uso e adeguatamente informati e formati sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

☐ Si individua un rischio minimale

☐ Si individua un rischio residuo

3. RISCHI PER LA SALUTE

I rischi per la salute o rischi igienistici sono determinati dall'esposizione ad agenti chimici (polveri, gas, fumi, vapori, nebbie ecc.), da fattori di tipo fisico (rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima), da fattori biomeccanici (movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, posture incongrue ecc.) da agenti biologici (virus, batteri ecc.), l'attività al videoterminale oltre ad altri aspetti gestionali ed organizzativi (esempio il lavoro notturno) la cui esposizione protratta nel tempo può determinare nel lavoratore la comparsa di problemi di salute irreversibili.

3.1. RISCHI PER LA SALUTE LEGATI ALL'USO DI SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI

3.1.1 Rischio da agenti chimici

Per agente chimico si intende qualsiasi sostanza o preparato di natura chimica, sia allo stato naturale o ottenuto per sintesi, che rappresenta un pericolo per il lavoratore.

Alcuni agenti chimici sono particolarmente pericolosi per un rischio legato alla sicurezza: esplosivi, comburenti, agenti altamente infiammabili e infiammabili. Altri agenti sono pericolosi per la salute dei lavoratori: tossici, nocivi, corrosivi, irritanti oltre a poter avere in alcuni casi anche un effetto cancerogeno, teratogeno e mutageno.

Si segnala che con l'entrata in vigore della nuova normativa relativo al rischio da agenti chimici "REACH" sono cambiati i pittogrammi, i simboli e le frasi di rischio.

Per ogni sostanza chimica è necessario avere sempre a disposizione la specifica scheda di sicurezza. La sostanza tossica può presentarsi sotto diverse forme (gas, polveri, vapori, ecc.) e può causare danni all'organismo attraverso l'inalazione per le vie respiratorie, oppure può penetrare per contatto cutaneo o per ingestione (generalmente per incidente)

Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell'organismo sono tre:

a. inalazione di inquinanti aerodispersi in forma di **polveri** (es. di legno), **fumi** (es. di saldatura), nebbie (da operazioni meccaniche con uso di oli lubrificanti), **vapori** (es. utilizzo di solventi durante la verniciatura) e gas;

b. penetrazione attraverso la cute;

c. ingestione.

Se l'esposizione alla sostanza pericolosa, è di breve durata e di elevata intensità, gli effetti nocivi nell'organismo sono immediati e si ha il caso di intossicazione acuta.

L'esposizione prolungata anche a basse concentrazioni, cioè a minime dosi, può determinare una intossicazione cronica con effetti che si protraggono per un lungo periodo. In questo caso, gli effetti possono manifestarsi anche a distanza di molti anni e, sono connessi sia al tipo di sostanza usata, che alla sensibilità del lavoratore.

Bisogna tener presente tutte le attività connesse al processo produttivo, come il trasporto, la manutenzione o la produzione di scarti di lavorazione che possono determinare una particolare esposizione per i lavoratori.

Ne deriva perciò che molte aziende, pur non essendo per definizione aziende chimiche, rientrano comunque all'interno del campo di esposizione in quanto adoperano determinati agenti chimici per la pulizia dei locali e delle attrezzature di lavoro o come officine meccaniche, in cui i lavoratori sono esposti a fumi di saldatura per effetto dell'attività svolta.

La valutazione va redatta tenendo in considerazione ed in ordine di priorità i seguenti parametri:

1) *le proprietà pericolose dell'agente chimico*: cioè le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza e nelle etichette delle sostanze e dei preparati classificati come pericolosi. In particolare sono da ricercare le indicazioni come le frasi di rischio e la simbologia connessa alle proprietà dell'agente chimico come la tossicità, l'infiammabilità, ecc...);

2) *le informazioni sulla salute e sicurezza*: anche in questo caso si tratta di osservare le etichette e le schede di sicurezza dell'agente chimico;

3) *il livello, il tipo e la durata dell'esposizione*: ai fini della valutazione non è da sottovalutare per quanto tempo e a che intensità il lavoratore sia esposto all'agente chimico, tenendo presente soprattutto sotto quale forma l'agente manifesta la sua pericolosità (per inalazione, per contatto o per ingestione);

4) *le circostanze in cui viene svolta l'attività, modi e metodi di lavoro, che determinano l'esposizione all'agente chimico*: ad esempio la quantità di agente chimico presente e le caratteristiche dell'ambiente di lavoro, presenza in ambiente di lavoro di contenitori tenuti aperti, presenza di superfici libere evaporanti, stracci imbevuti di solvente lasciati incustoditi, etc.;

5) *i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici*: si tratta perciò di identificare con esattezza l'effettiva pericolosità dell'agente chimico in questione. Ai fini della valutazione del rischio, la misurazione dell'agente chimico nell'ambiente è effettuata tutte le volte che si è di fronte ad un rischio che può causare una alterazione della salute dei lavoratori;

6) *gli effetti delle misure preventive adottate e da adottare*: dovranno essere messe in atto tutte le misure generiche di sicurezza per ridurre sempre e comunque al minimo l'esposizione dei lavoratori.

Nel caso specifico delle misure di prevenzione da adottare dovrà essere valutata e considerata:

- la progettazione e l'organizzazione di idonei sistemi di lavoro,
- la fornitura e la manutenzione di idonee attrezzature per il tipo di lavoro in questione,
- la riduzione al minimo dei lavoratori esposti,
- la riduzione della durata e dell'intensità di esposizione,
- la riduzione delle quantità degli agenti chimici utilizzati nel processo produttivo,
- l'uso di appropriate disposizioni per la manipolazione,
- l'immagazzinamento ed il trasporto degli agenti chimici pericolosi.

In sintesi in presenza di rischio chimico la prevenzione si attua mediante: l'adozione di comportamenti adeguati riguardanti l'ambiente, le sostanze impiegate, gli strumenti e macchinari, l'applicazione di un efficace sistema di prevenzione ambientale ed il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Al fine di ridurre l'esposizione professionale ad agenti chimici pericolosi, si può intervenire tenendo in considerazione le misure generali per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori:

- Interventi alla sorgente: eliminazione, sostituzione o riduzione delle sostanze pericolose; modifiche alle procedure operative, privilegiando lavorazioni a ciclo chiuso; prevedere la sistematica manutenzione e pulizia delle attrezzature in uso;
- Sistemi di protezione collettiva: aspirazione localizzata e ventilazione generale;
- Interventi sugli operatori: riduzione dei tempi di esposizione; ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione.

Nella valutazione degli agenti chimici, particolare attenzione dovrà essere posta sui potenziali effetti da ipersensibilità (allergie), inoltre dovrà sempre essere data particolare attenzione anche agli effetti che potrebbero presentarsi durante la gravidanza e sul nascituro.

Ai fini della valutazione si dovranno tenere presente, **in particolare al fine della classificazione della propria impresa nella categoria a basso rischio**, le limitazioni di cui ai punti: 2, 3, 4, 5, 35, 37, 38 dell'allegato I del D.D. 14 Gennaio 2008 n. 4.

Dalla valutazione si rileva:

☐ Non si rilevano rischi igienistici per la salute legati all'uso delle sostanze chimiche utilizzate e/o generate nel ciclo produttivo. Ciò nonostante, al fine di mantenere efficaci condizioni di tutela della salute dei lavoratori, si dovranno attuare periodicamente la verifica delle ordinarie procedure

d'impiego ed addestramento all'uso, il contenimento del rischio alla fonte, gli atti organizzativi di controllo, le ordinarie opere di manutenzione, l'eventuale uso di adeguati e specifici Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), ecc..... riferiti a tutte le postazioni lavorative.

oppure:

☐ Si individua un rischio minimale

☐ Si individua un rischio residuo

La presenza di un rischio residuo ad un livello tale da far attivare la sorveglianza sanitaria inserisce l'azienda fra le attività a rischio per cui l'impresa non può più rientrare nella categoria a basso rischio.

Se la risposta è affermativa, si dovrà effettuare una valutazione del rischio a cui possono essere esposti i dipendenti, mediante la valutazione delle schede tossicologiche di sicurezza, della totalità delle sostanze/prodotti impiegate nel processo produttivo dell'impresa.

Andranno verificate le loro caratteristiche di rischio, nonché le condizioni del loro utilizzo, modificando eventuali incongruenze con quanto riportato nelle schede tossicologiche di sicurezza, di cui sopra.

Andrà inoltre indicata una stima media delle sostanze/prodotti utilizzate durante le lavorazioni:

Denominazione sostanza/prodotto	Frase di rischio (come da scheda tossicologica di sicurezza)	Stima media sostanza/prodotto utilizzato in un mese

3.2. RISCHI ALLA SALUTE DETERMINATI DA ESPOSIZIONE A RISCHI DA AGENTI FISICI

3.2.1 Microclima termico

Con il termine di microclima, si intendono quei parametri ambientali che influenzano gli scambi termici tra soggetto ed ambiente negli spazi confinati e che, determinano il cosiddetto "benessere termico", cioè lo stato di piena soddisfazione del soggetto nei confronti dell'ambiente.

L'obiettivo è quello di garantire **il comfort termico, definito anche dalla ISO DIN 7730** come "la condizione mentale in cui si esprime soddisfazione per l'ambiente termico" ovvero "la condizione microclimatica in cui la maggioranza degli operatori non accusa sensazione di freddo o di caldo".

I parametri ambientali misurati negli ambienti confinati sono i seguenti:

- o temperatura dell'aria
- o temperatura umida a ventilazione forzata
- o temperatura umida a ventilazione naturale
- o umidità relativa
- o temperatura del globotermometro
- o velocità dell'aria o ventilazione

Condizioni di "**benessere termico**", sono quelle in cui l'organismo riesce a mantenere l'equilibrio termico senza l'intervento di alcun meccanismo di difesa del sistema di termoregolazione: mancano quindi sensazioni di caldo, di freddo o di correnti d'aria. Quando i fattori microclimatici provocano

l'entrata in funzione di meccanismi di termoregolazione per mantenere l'equilibrio termico, il corpo umano si trova in condizioni di "stress termico".

Situazioni di disagio termico, all'interno di un ambiente di lavoro, possono essere dovute a carenze strutturali e tecniche nel trattamento e distribuzione dell'aria, nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla:

- temperatura
- umidità relativa
- ventilazione
- calore radiante
- caratteristiche dell'impianto di condizionamento
- sistemi di apertura e chiusura di porte/portoni che riducano al minimo gli scambi termici tra interno ed esterno
- posizionamento delle postazioni fisse di lavoro rispetto alla posizione di porte e portoni che si affacciano all'esterno dell'edificio
- controllo del carico termico interno dell'ambiente (n. di persone/macchine, sorgenti di calore, etc.)
- presenza di fastidiose/dannose correnti d'aria a diverso quoziente termico rispetto all'ambiente
- distribuzione ed d'aria orientamento di bocche/griglia degli aerotermini/canali di distribuzione dell'aria all'interno dell'edificio.

check list di riferimento non esaustiva:

	adeguato	Note
Presenza nei locali in oggetto di impianti di trattamento aria che garantiscono condizioni di confort nella stagione invernale.		
Presenza nei locali in oggetto di impianti di trattamento aria che garantiscono condizioni di confort per la stagione estiva.		
Le aperture (portone, finestre, etc.) garantiscono un adeguato ricambio d'aria (volume/ora) senza arrecare pregiudizio (presenza di correnti d'aria che investono direttamente il lavoratore) alla salute del lavoratore		
Presenza nei locali in oggetto di impianti di trattamento aria che garantiscono condizioni di confort nella stagione invernale.		

Ai fini dell'inserimento dell'impresa nella categoria a basso rischio occorre valutare le esclusioni presenti ai punti: 33 e 34 del D.D. 14 Gennaio 2008 n. 4 .

Dalla valutazione si rilevano:

- ☐ Non si rilevano rischi igienistici per la salute legati a benessere termico.
- ☐ Si individua un rischio minimale.
- ☐ Si individua un rischio residuo da stress termico.

3.2. 2 Esposizione a rumore

Il rischio rumore, può essere determinato dalla presenza di apparecchiature rumorose, utilizzate durante il ciclo operativo o generato da lavorazioni che determinano la propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro.

L'orecchio umano, attraverso particolari meccanismi legati alla sua struttura, raccoglie tali segnali e li traduce in segnali elettrici che vengono trasmessi al cervello.

In generale il problema del rumore assume un duplice aspetto:

- da un lato il rumore può avere caratteristiche olesive, cioè capaci di generare condizioni patologiche sull'apparato uditivo,
- dall'altro può assumere un carattere di tipo ergonomico, legato cioè a condizioni di disturbo, stress psicofisico e disagio.

Per poter valutare gli effetti del rumore ed i conseguenti adempimenti è necessario definire l'esposizione quotidiana di un lavoratore al rumore (LEP,d), ai sensi del *Decreto 17 febbraio 1999 n. 26 " Protezione dei Lavoratori contro i Rischi di Esposizione al Rumore durante il Lavoro*. All'articolo 2 si definisce come l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (LEP,d), *espressa in dB (A) calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere*.

L'esposizione in ambiente lavorativo a rumore di intensità **superiore a 80 dB(A)** richiede una specifica valutazione da effettuarsi nel rispetto delle norme tecniche contenute nel suddetto decreto. La valutazione è programmata ed effettuata da personale competente, sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, secondo la seguenti periodicità:

- ogni 5 anni, se nessun lavoratore è esposto ad un LEP,d inferiore a 80 dB(A),
- ogni 3 anni, se anche un solo lavoratore è esposto ad un LEP,d uguale o maggiore di 80 dB(A),
- ogni 2 anni, se anche un solo operatore è esposto ad un LEP,d uguale o maggiore di 85 dB(A),

Se il livello di rumore non è superiore a 80 dBA ma tende comunque ad avvicinarsi a questo limite, i lavoratori devono essere informati circa i rischi connessi, non soltanto verbalmente, ma anche tramite opuscoli illustrativi dei danni da rumore e dei mezzi da adottare per fronteggiarli.

Una prima valutazione, orientativa, dei livelli di rumore presenti in azienda può essere eseguita inizialmente anche sulla base della percezione sensoriale (es. difficoltà di comunicazione verbale, difficoltà nel sentire i segnali acustici, etc.).

Una seconda valutazione, può essere fatta anche in funzione della manualistica della macchina in oggetto, (verificare se vi è la presenza del marchio "CE", con riferimento alla direttiva macchine 89/392 CEE emendata). Eventualmente, per ogni macchina/impianto/utensile utilizzato, indicare quale è il livello di inquinamento acustico riportato nella suddetta manualistica, (esempio: a. orlatrice = dB(A) , b. compressore = dB(A)).

Sulla base di questa valutazione preliminare, il datore di lavoro può definire se nell'ambiente di lavoro e/o le attività svolte, i lavoratori possono essere esposti a livello di rumore superiore agli 80 dB (A).

Se i livelli di 80 dB(A) non vengono superati da nessun lavoratore il datore di lavoro può produrre una autocertificazione di assenza del rischio. Se potenzialmente, si ritiene che i livelli di 80 dB(A) vengano superati, dovrà essere effettuata una specifica indagine fonometrica e dovranno essere attuate misure tecniche, organizzative ed individuali per abbattere o contenere la diffusione del rumore negli ambienti di lavoro e/o limitare al massimo l'esposizione dei lavoratori a tale rischio.

In caso di presenza del rischio da rumore si dovranno, in ordine di priorità adottare i seguenti interventi di riduzione del rumore alla fonte, tramite l'adozione di .

Misure organizzative (riduzione del tempo di esposizione):

- a. introduzione di periodi di pausa per il riposo acustico;

- b. rotazione del personale (alternare mansioni con esposizione elevata ad altre con bassa esposizione);
- c. applicazione di procedure e metodi di lavoro appropriati per contenere la diffusione del rumore.

Misure tecniche (inserire questa parte prima delle misure organizzative):

- o progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- o adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- o privilegiare l'acquisto di utensili, macchine ed apparecchiature di lavoro che producano il più basso livello di rumore possibile;
- o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
- o insonorizzazione degli ambienti con lavorazioni rumorose;
- o isolamento degli operatori in ambienti (cabine, locali) insonorizzati;
- o insonorizzazione delle sorgenti sonore (incapsulamento, schermatura) con materiali fono isolanti o fono assorbenti
- o programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- o migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;
- o adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.

Misure individuali:

Dotazione ed utilizzo di protettori auricolari, (inserti, cuffie, caschi) specifici alle caratteristiche del rumore a cui sono esposti i lavoratori, da adottare quando la riduzione del rumore è comunque insufficiente dopo aver attuato tutte le possibili misure tecniche ed organizzative.

Sulla base della valutazione preliminare si rileva:

- ☐ Non si rilevano rischi igienistici per la salute legati alla presenza di livelli di rumore presenti e/o generati nel ciclo produttivo. Al fine di mantenere efficaci condizioni di tutela della salute dei lavoratori, si dovranno attuare periodicamente la verifica delle ordinarie procedure di controllo, il contenimento delle fonti, l'addestramento del personale, le ordinarie opere di manutenzione, l'eventuale uso di adeguati e specifici dispositivi di protezione individuali (DPI), ecc.... riferiti a tutte le postazioni lavorative. **Nel caso produrre una autocertificazione di assenza del rischio.**
- ☐ Si individua un livello di rischio inferiore agli 80 dB(A) (in questo caso l'azienda può produrre una autocertificazione di assenza del rischio con la verifica quinquennale della valutazione)
- ☐ **La presenza di un livello di esposizione a rumore superiore agli 80 dB(A) punti 35 e 38 dell'allegato I del D.D. 14 Gennaio 2008 n. 4 determina la presenza di un rischio per cui l'impresa non può rientrare nella categoria a basso rischio.**

3.2.3 Esposizione a vibrazioni.

Il rischio da vibrazioni, può essere determinato dalla presenza di apparecchiature e strumenti vibranti, con propagazione delle vibrazioni a trasmissione in maniera diretta o indiretta.

Possiamo avere delle vibrazioni generalizzate al corpo intero (scuotimenti) o vibrazioni localizzate al sistema mano-braccio.

Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, possono determinare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare determinare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari .

La "Direttiva Macchine" impone ai costruttori di utensili portatili e di macchine di dichiarare i valori di vibrazioni a cui sono esposti gli operatori. Ciò significa che, tutti i macchinari conformi alla Direttiva Macchine che producono vibrazioni superiori ai livelli di azione prescritti dalla normativa (2,5 m/s² e o, 0,5 m/s², rispettivamente, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio e al corpo intero), devono essere corredati della certificazione dei livelli di vibrazione emessi.

Tra le attrezzature possibili fonti di vibrazioni per il sistema mano-braccio vi sono attrezzature quali martelli demolitori, ribattatrici, smerigliatrici, scalpellatori, motoseghe, decesplugliatori, etc.

Tra le macchine che possono trasmettere vibrazioni al corpo intero vi sono, tra l'altro, gru ed autogru, trattori, ruspe, carrelli elevatori, motociclette ed altri mezzi di trasporto, ambulanze, autobus, etc.

Questo comporta che, un gran numero di attività lavorative (**o lavoratori adibiti a..**), sono esposte a questo rischio: edilizia, agricoltura, giardinaggio, metalmeccanica, legno, logistica distributiva, servizi di trasporto pubblico e privato, primo soccorso e trasporto infermi ed altre ancora.

Una prima valutazione orientativa può essere effettuata senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate (ISPESL, CNR, Regioni). L'effettuazioni di misurazioni saranno eseguite con le metodiche di misura previste dall'articolo 3 comma 2 (allegato 1) al decreto 17 Febbraio 1999 n. 26.

Estremamente importante, è la **valutazione delle condizioni operative degli strumenti e mezzi utilizzati nell'ambito di lavoro**, spesso macchinari vecchi, mezzi di trasporto in scadenti condizioni di manutenzione, possono produrre elevati livelli di vibrazioni.

Se, a seguito della suddetta valutazione, può fondatamente ritenersi che esistono sorgenti generatrici di vibrazioni, dovranno essere attuate misure tecniche, organizzative ed individuali per abbattere le vibrazioni negli ambienti di lavoro e/o limitare al massimo l'esposizione dei lavoratori a tale rischio.

Pertanto, l'utilizzo di macchine, attrezzature ed autoveicoli che possono comportare un'esposizione dell'operatore al rischio di vibrazioni meccaniche impone l'adozione di un programma di misure di sicurezza e migliorative che, dal punto di vista tecnico ed organizzativo, devono tendere a diminuire la trasmissione di vibrazioni, agendo su due elementi fondamentali:

- **l'eliminazione alla fonte del rischio**, mediante la graduale sostituzione delle attrezzature obsolete, il cui uso non consente il rispetto dei valori limite di esposizione, con acquisto di nuove attrezzature che non esponano l'operatore a rischi; oppure, cambiando i processi lavorativi ed eliminando quelle fasi che comportano la trasmissione delle vibrazioni al lavoratore;
- **la riduzione al minimo dei rischi**, mediante la graduale sostituzione delle attrezzature, il cui uso non consente il rispetto dei valori limite di esposizione con:
- l'acquisto di nuove attrezzature progettate e costruite nel rispetto dei principi ergonomici per ridurre al minimo i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina o dall'utensile, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi e dispositivi atti a ridurre tali inconvenienti;
- una corretta gestione ed una periodica manutenzione del parco macchine, per limitare la propagazione diretta e indiretta delle vibrazioni sul lavoratore, adeguando l'organizzazione del lavoro
- l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione individuale (DPI).

Dalla valutazione si rileva:

☐ Non si rilevano rischi igienistici per la salute legati alla presenza di sorgenti di vibrazioni presenti e/o generati nel ciclo produttivo. Al fine di mantenere efficaci condizioni di tutela della salute dei lavoratori, si dovranno attuare periodicamente la verifica delle ordinarie procedure di controllo, il contenimento delle fonti, l'addestramento del personale, le ordinarie opere di

manutenzione, l'eventuale uso di adeguati e specifici dispositivi di protezione individuali (DPI), ecc....

☐ Si individua il seguente rischio minimale

☐ Si individua il seguente rischio residuo

La presenza di un rischio residuo ad un livello tale da far attivare la sorveglianza sanitaria inserisce l'azienda fra le attività a rischio per cui l'impresa non può rientrare nella categoria a basso rischio.

3.2.4 Fattore di rischio biomeccanico

I disturbi muscolo scheletrici, stanno diventando la prima causa di riconoscimento di malattia professionale. Negli ultimi 5 anni, i problemi di salute legati all'apparato locomotore, sono divenuti la prima causa di denuncia per il riconoscimento della malattia professionale.

Il rischio biomeccanico **da movimentazione manuale di carichi**, è legato a diversi fattori: il peso da sollevare, l'altezza dello spostamento, la ripetitività del movimento, la postura e con gli ultimi studi si è messo in evidenza anche l'importanza delle pause fra un gesto e l'altro.

A livello internazionale è stato definito un parametro di peso massimo da sollevare: di 25 Kg. per gli uomini e di 20 Kg. per le donne. Comunque si dovrà sempre valutare il rischio al fine di definire **l'indice di sollevamento** che è il parametro di massima garanzia per la tutela della salute dei lavoratori.

3.2.4.1. Movimentazione manuale di carichi

Per garantire la tutela dei lavoratori nel prevenire le patologie muscolo-scheletriche provocate dalla movimentazione manuale dei carichi dobbiamo calcolare l'indice di sollevamento.

Nei casi in cui, è evidente che il rischio non è presente o è minimale, possiamo valutare se l'attività effettuata comporta un rischio da movimentazione manuale dei carichi seguendo le domande presenti nello schema:

	SI	NO
Il peso da sollevare manualmente è uguale o inferiore a 3 (TRE) Kg		
Il carico può essere spostato e portato con buona prensione		
Il carico può essere mantenuto vicino al corpo e comunque non è ingombrante		
Il tronco mantiene una postura eretta e non sono richieste torsioni o rotazioni		
L'oggetto movimentato si trova nello spazio compreso tra l'altezza delle ginocchia e le spalle		

Se abbiamo tutte risposte positive, non è necessario proseguire oltre nella valutazione, in quanto chiaramente siamo di fronte ad una attività che non espone i lavoratori ad un rischio da MMC.

Nel caso in cui ci siano alcune risposte negative, è opportuno effettuare una seconda valutazione, come da scheda sottostante.

PESO DEL CARICO		FREQUENZA DI SOLLEVAMENTO	
MASCHI	FEMMINE		
18 Kg	12 Kg	1 volta ogni 5 m'	SI ☐ NO ☐
15 Kg	10	1 volta al m'	SI ☐ NO ☐
12 Kg	8 Kg	2 volte al m'	SI ☐ NO ☐
6 Kg	4 Kg	5 volte ogni minuto	SI ☐ NO ☐

Nel caso in cui le risposte ai suddetti quesiti, abbiano dato almeno una risposta affermativa si rende necessario la valutazione del rischio, mediante la NIOSH Check-list 1993. A conclusione della valutazione avremo ottenuto un parametro che è l'indice di sollevamento (Check-list NIOSH 1993) da inserire nella relazione sintetica.

Per un indice di sollevamento **inferiore a 0.85**, il rischio è inferiore al parametro per il quale si devono fare interventi e, si consiglia solo l'effettuazione di (una) informazione dei lavoratori.

Per un indice di sollevamento **fra 0.85 e 1.25**, siamo di fronte ad un rischio minimo per cui è utile mettere in atto tutti gli interventi di miglioramento della attività svolta e, l'effettuazione dell'informazione e della sorveglianza sanitaria.

In presenza di un indice di sollevamento **fra 1.25 e 3.00**, siamo di fronte ad un rischio medio per cui vanno adottati tutti gli interventi di miglioramento completati dal programma formativo e dalla sorveglianza sanitaria.

In presenza di un indice di sollevamento **maggiore di 3.00**, siamo di fronte ad un rischio elevato per cui si dovrà agire immediatamente per riportare l'indice ad un valore più accettabile.

Sulla base di quanto valutato si rileva:

- ☐ Non si rilevano rischi da movimentazione manuale dei carichi
- ☐ Si individua un rischio minimale con un indice di sollevamento inferiore a 0.85 (NIOSH 1993)
- ☐ Si individua un rischio residuo con un indice di sollevamento superiore a 0.85 (NIOSH 1993)

3.2.4.2. rischio da movimenti ripetitivi o rischio da sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori

Nei casi in cui è evidente che il rischio, non è presente o è minimale, possiamo valutare se l'attività effettuata comporta un rischio da movimentazione manuale dei carichi (da sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori) seguendo le domande presenti nello schema:

	SI	NO
Attività lavorative con compiti a cicli uguale o inferiore a 15 sec. Per almeno quattro ore complessivamente nel turno comportanti l'impiego degli arti superiori		
Attività lavorative con compiti a cicli indipendentemente dalla durata, per circa tutto il turno comportanti l'impiego degli arti superiori.		
Attività lavorative con uso ripetuto di forza (almeno una volta ogni 5 m') quali maneggiare oggetti che pesano più di 2,5Kg, maneggiare fra pollice e indice oggetti che pesano più di 900 gr.; usare attrezzi che richiedono uso di forza.		

Attività lavorative che comportano la presenza ripetuta di posizioni o movimenti estremi degli arti superiori quali braccia sollevate, polso deviato e movimenti rapidi o azioni con colpi (uso della mano come attrezzo)		
Attività con uso prolungato di strumenti vibranti quali mole, frese, martelli pneumatici, ecc.		

Nel caso della presenza di, almeno una risposta affermativa, si procede alla valutazione più approfondita mediante l'utilizzo della **check-list (OCRA 2011)** che ci permette di ricavare un indice di riferimento.

A conclusione della valutazione, avremo ottenuto un parametro che, **è l'indice di carico** per gli arti superiori (Check-list OCRA 2011) da inserire nella relazione sintetica

Per un indice OCRA **inferiore a 2.2**, il rischio è inferiore al parametro, per il quale si devono fare interventi e si consiglia solo l'effettuazione di una informazione dei lavoratori.

Per un indice di OCRA **fra 2.3 e 3.5**, siamo di fronte ad un rischio minimo per cui è utile mettere in atto tutti gli interventi di miglioramento della attività svolta, l'effettuazione dell'informazione e della sorveglianza sanitaria.

In presenza di un indice OCRA **fra di 3.6 e 9.00**, siamo di fronte ad un rischio medio per cui vanno adottati tutti gli interventi di miglioramento completati dal programma formativo e dalla sorveglianza sanitaria.

In presenza di un indice OCRA **maggiore di 9.0**, siamo di fronte ad un rischio elevato per cui si dovrà agire immediatamente per riportare l'indice ad un valore più accettabile.

Sulla base di quanto valutato si conclude che:

- ☐ Non si rilevano rischi da sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori.
- ☐ Si individua un rischio minimale con un indice di sollevamento inferiore a 2.2 (indice OCRA 2011)
- ☐ Si individua un rischio residuo con un indice di sollevamento superiore a 2.3 (indice OCRA 2011)

3.2.4.3 Carico di lavoro al videoterminale

I problemi dall'utilizzazione "professionale" delle attrezzature dotate di schermo video sono collegati alle caratteristiche ed al posizionamento di dette apparecchiature; alla prestazione dei programmi di software; al contenuto dei compiti con esse espletate, ed infine, all'ambiente prossimo al posto di lavoro

I lavoratori sono individuati come lavoratori addetti al videoterminale quando la loro attività di esposizione abituale è **di circa 20 ore alla settimana**.

Pertanto, nel focalizzare l'attenzione sul rischio da utilizzo del videoterminale, dobbiamo valutare e quantificare quante sono le ore di lavoro al videoterminale nell'arco della settimana. Se l'attività al videoterminale è occasionale o inferiore alle 15 ore alla settimana, si può definire che non è presente il rischio e non è necessario proseguire oltre la valutazione.

Quindi la prima domanda da porsi è:

L'attività al videoterminale è effettuata per oltre 15 ore alla settimana? ☐ Si ☐ No

Qualora la risposta sia affermativa è opportuno proseguire la valutazione al fine di prevenire posture incongrue, movimenti ripetitivi e affaticamento visivo che possono essere prevenuti da una corretta ergonomia del posto di lavoro.

Le domande nella scheda sottostante ci danno un riferimento sulla corretta ergonomia del posto di lavoro:

	SI	NO
Se la precedente risposta è affermativa, indicare se è prevista per l'utilizzatore, una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di attività al VDT		
Da dove proviene l'illuminazione naturale rispetto la postazione di lavoro al videoterminale: ☐ sinistra ☐ destra ☐ dalle spalle ☐ di fronte		
La sedia utilizzata nella postazione di lavoro al videoterminale è dotata di base a "cinque razze", che stabilizzano la sedia rispetto il pavimento		
La sedia utilizzata nella postazione di lavoro al videoterminale è regolabile in altezza		
La sedia utilizzata nella postazione di lavoro al videoterminale è dotata di schienale regolabile in altezza		
La sedia utilizzata nella postazione di lavoro al videoterminale è dotata di braccioli		
L'immagine sullo schermo è stabile; esente da farfallamento o da altre forme di instabilità		
Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore		
Lo schermo ha riflessi e/o riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore		

La presenza di uno di questi fattori, richiede un intervento di miglioramento per eliminare fattori aggravanti sulla salute, inoltre è necessario predisporre un programma di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio da videoterminale, oltre che applicare la sorveglianza sanitaria nei lavoratori che effettuano un'attività al videoterminale superiore alle 20 ore alla settimana.

Sulla base della check list di verifica si rileva:

- ☐ Non si rilevano rischi per l'uso del videoterminale in quanto utilizzato in maniera occasionale e per meno di 15 ore alla settimana
- ☐ Si individua un rischio minimale per l'uso del videoterminale
- ☐ Si individua un rischio residuo

3.3. Altri fattori di rischio

La presenza di fattori di rischio quali:

agenti chimici: cancerogeni, polveri di asbesto e di silice, di sostanze la cui concentrazione sulla base del limite massimo accettabile (TLV) prevede l'applicazione della sorveglianza sanitaria;

agenti fisici: radiazioni ionizzanti o non ionizzati, laser;

agenti biologici: :

determinano l'inclusione dell'impresa fra quelle a rischio, pertanto il Datore di Lavoro dovrà predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi.

4. PIANO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI:

L'attività di **informazione e formazione** dei lavoratori è uno dei capisaldi della normativa 31/98. I lavoratori dovranno essere informati sui rischi generici, ed essere formati ed in alcuni casi anche addestrati, sui rischi specifici. L'informazione e formazione deve essere contenuta in **un piano di informazione-formazione ed addestramento**. Al termine dell'evento informativo-formativo dovrà sempre essere effettuata la verifica dell'avvenuto apprendimento.

L'intervento di informazione – formazione - addestramento prevede:

Argomenti da trattare -
Soggetti interessati -
Modalità formativa -
Formatori -
Tempistica -
Verifica esito-

Aggiornamento del piano data _____

L'intervento di informazione – formazione - addestramento prevede:

Argomenti da trattare -
Soggetti interessati -
Modalità formativa -
Formatori -
Tempistica -
Verifica esito-

Importante: Assunzione di personale stagionale

La normativa prevede nell'articolo 2 punto 2 della D.R. 123/01 che, all'atto dell'assunzione di un lavoratore stagionale, il lavoratore sia adeguatamente **informato e formato** sui rischi lavorativi relativi all'attività che svolge.

Pertanto, è importante che sia formalizzata la fase relativa al momento in cui al lavoratore viene informato; sia consegnata copia del documento previsto di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori e che, l'originale del suddetto documento, controfirmato dal lavoratore, venga conservato in azienda.

5. SORVEGLIANZA SANITARIA (S.S.)

Qualora siano presenti rischi, per i quali è **prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria** in base al decreto 89/99, come previsto dal punto 38 dell'allegato I del D.D. n. 4/2008 l'impresa è classificata a rischio per cui deve predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi come previsto dall'articolo 6 della Legge 31/98.

L'allegato I al punto 38 prevede comunque la possibilità di inserire comunque nella categoria di impresa a basso rischio le attività che presentano i seguenti tre fattori di rischio:

- punto 72 dell'allegato al decreto 89/99: attività che comportano **l'uso di videoterminali**
- punto 73 dell'allegato al decreto 89/99: attività che comportano la **movimentazione manuale di carichi**
- punto 74 dell'allegato al decreto 89/99: attività che comportino il **movimento ripetitivo degli arti superiori**.

Nel caso in cui si debba attivare la sorveglianza sanitaria, il Datore di Lavoro deve nominare un Medico del Lavoro (MdL), scegliendolo dall'elenco dei medici abilitati a svolgere la funzione di MdL, nella Repubblica di San Marino (elenco esposto nella bacheca presso il Dipartimento di Prevenzione). Il MdL, nominato dall'azienda, è l'unico titolare della sorveglianza sanitaria e, risponde di eventuali inosservanze nei confronti degli obblighi previsti per legge.

All'atto della nomina devono essere definite e specificate, nella lettera di incarico, gli obblighi e funzioni; come dichiarazione di reciproco impegno.

Nella stessa lettera di incarico, è possibile concordare e sottoscrivere la possibilità di conservare temporaneamente le cartelle sanitarie presso lo studio del Medico del Lavoro.

Le funzioni del Medico del Lavoro (MdL) sono:

- Collaborazione alla valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro.
- Visita annuale oppure con diversa periodicità autorizzata dal Dipartimento di Prevenzione negli ambienti di lavoro.
- Partecipazione alla riunione periodica
- Collaborazione alla predisposizione del primo soccorso aziendale.
- Predisposizione del protocollo sanitario.
- Effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi, periodici e straordinari con: istituzione, ed aggiornamento delle cartelle sanitarie, formulazione del giudizio di idoneità, ecc.
- Segnalazione di stati morbosi, denuncia di malattie professionali, comunicazione dei giudizi di idoneità, ecc.
- Relazione dei dati anonimi collettivi.
- Predisposizione del fascicolo relativo alla sorveglianza sanitaria

Il MdL, ha l'obbligo di effettuare almeno una volta all'anno, un sopralluogo nell'azienda. In seguito al sopralluogo, il MdL deve apportare i suoi contributi, in merito alla valutazione dei rischi e predisporre il protocollo sanitario.

Nel caso in cui si valutino, anche a seguito delle osservazioni e contributi da parte del MdL, altri fattori di rischio per la salute (rischio da allergie, ecc.) il D.L. è tenuto a:

- Rivalutare la classificazione della propria impresa inserendola, eventualmente, nel gruppo piccole imprese "**non a basso rischio**" con tutto quello che ne consegue (stesura del DVR, ecc.).
- Estendere la sorveglianza sanitaria anche agli altri fattori di rischio.

Gli accertamenti sanitari dovranno avvenire in condizioni tali da rispettare la riservatezza, il decoro e la moralità del lavoratore, svolgersi in ambienti confortevoli e con buoni requisiti igienici - sanitari.

In caso di rifiuto, da parte del lavoratore, a sottoporsi agli accertamenti sanitari periodici il Datore di Lavoro, congiuntamente al MdL, deve dimostrare di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti per legge:

- Informazione - formazione del lavoratore in generale e specifica sul significato, l'importanza e l'utilità dei controlli sanitari, ecc...(in questo caso è determinante il ruolo del MdL).
- Richiamo dapprima verbale e poi scritto al lavoratore stesso (in questo caso è determinante il ruolo del D.L.).
- Eventuali provvedimenti disciplinari ai sensi del punto h) del comma 2 dell'art. 7 della Legge N°31/98, previa verifica delle motivazioni che sono alla base di questa scelta.

N.B.: La mancata effettuazione degli ASP implica di fatto, per il lavoratore, la condizione di NON IDONEITÀ alla mansione specifica, determinata non tanto da una situazione SANITARIA oggettiva del lavoratore stesso, quanto per l'impossibilità da parte del MdL di poter esprimere il giudizio. In seguito alla inidoneità alla mansione specifica il D.L. non può esporre il lavoratore dalle operazioni e/o mansioni che lo espongono al/i rischio/i che sono alla base dell'obbligo della sorveglianza sanitaria.

Nel caso di giudizi con idoneità con limitazione o con inidoneità parziale o totale, permanente o temporanea, il D.L. disporrà quanto è necessario per attuare le prescrizioni e/o le limitazioni indicate nel giudizio del MDL e organizzerà il lavoro nel rispetto delle indicazioni e della compatibilità delle operazioni o mansioni con lo stato di salute del singolo lavoratore (Es. dotazione di dispositivi di protezione personale, modifica delle operazioni fonti di rischio, astensione dall'esecuzione di determinate operazioni o mansioni, interventi di riduzione del rischio con ausili meccanici, ecc...).

Il D.L. verifica la compatibilità della mansione a cui viene adibito il lavoratore con il giudizio di inidoneità e, mette in atto tutte le misure di tutela (di tipo tecnico, organizzativo, procedurale, ecc.) ritenute più idonee per il rispetto del giudizio di inidoneità del lavoratore, tenuto conto della scala gerarchica di cui all'art. 5 della Legge N°31/98, ai fini della tutela della salute e sicurezza dello stesso lavoratore.

Nel caso in cui il lavoratore risulti con inidoneità totale temporanea o permanente il lavoratore potrà accedere ai diritti previsti dal D.L. n. 53 del 13 Maggio 2013.

Visita preventiva e/o preassuntiva

Per visita preventiva si intende l'accertamento sanitario da eseguirsi prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, teso a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore sarà destinato ai fini della valutazione della idoneità alla mansione specifica (D.L. 31/98 articolo 17 lettera b).

Il D.R. n. 68/98 all'articolo 3 secondo comma, prevede **l'effettuazione degli accertamenti prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro**, teso a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore sarà destinato e in seguito ad ogni cambio di settore di appartenenza. Queste visite preassuntive possono essere effettuate dalla UOS Sorveglianza Sanitaria, struttura pubblica dell'I.S.S. o dal Medico del Lavoro dell'azienda. Con l'entrata in vigore del D.D. 5 ottobre 2011 n. 156 articolo 8: "visite mediche preassuntive" è stata prevista la parziale modifica dell'articolo 3, comma 2, del Decreto 19 maggio 1998 n. 68, definendo che le visite mediche preassuntive possono essere legittimamente effettuate anche da parte dei medici del lavoro dell'azienda che siano iscritti nell'apposito elenco dei medici abilitati presso il Dipartimento Prevenzione I.S.S.

Sulla base di quanto definito dall'articolo 8, i datori di lavoro hanno, quindi, la possibilità di far sottoporre a visita medica i lavoratori neoassunti (visita preassuntiva), direttamente dal medico del lavoro dell'azienda o da parte del medico del lavoro della UOS Sorveglianza Sanitaria ISS.

Con la circolare n.2/2011 la UOC Sicurezza sul Lavoro è stato definito che la "visita preassuntiva", prevista nell'articolo 3 del D.R. 68/98, è equiparata alla "visita preventiva", prevista all'articolo 17 della L. 31/98, e va assolta sia **per i lavoratori iscritti o non iscritti alle liste di avviamento al lavoro**

In merito all'idoneità occorre ricordare l'obbligo, anche all'atto dell'assunzione, di essere dichiarati idonei per lavorazioni o mansioni con condizioni di rischio tabellate nell'allegato I del D.R. 89/99. Tale giudizio può essere rilasciato, oltre che dal proprio medico del lavoro dell'azienda anche dalla Unità Operativa di Sorveglianza Sanitaria dell'I.S.S.

Qualora il lavoratore assunto sulla base della valutazione dei rischi, non sia esposto a rischi indicati nell'allegato I del D.R. 89/99, non è necessario effettuare la visita medica e il datore di lavoro può autocertificare, all'atto della richiesta di assunzione, che il lavoratore non è esposto a rischi professionali.

Nel caso di inidoneità il lavoratore, può ricorrere all'istituto del ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento del giudizio di inidoneità da parte del MdL.

6. Tutela delle lavoratrici in gravidanza:

La normativa sammarinese tutela le lavoratrici in gravidanza, puerpere ed in allattamento con la legge D.D. 116/2008. Inoltre nel D.L. n. 137/2003, norma a tutela della famiglia, sono contenuti i principi di tutela amministrativi per garantire alle donne in gravidanza il mantenimento di diritti lavorativi e la possibilità di astensione obbligatoria dal lavoro per cinque mesi.

Si ricorda che il datore di lavoro, sulla base dei disposti agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, della legge 116/08, qualora all'interno della propria impresa sono **presenti donne in età fertile**, ha l'obbligo di integrare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi con una specifica valutazione che tenga conto dei rischi che possono ledere la salute della lavoratrice gestante e del nascituro. L'integrazione del documento di valutazione è opportuno che sia effettuato in collaborazione con il medico del lavoro.

In ogni momento, sia il medico del lavoro che il datore di lavoro, dovranno dare completa informazione alla lavoratrice sui rischi, (anche se solo potenziali), che sono presenti nell'ambito dell'attività svolta, a tutela del prodotto del concepimento e del nascituro in caso di allattamento.

La lavoratrice ha l'obbligo di informare al più presto possibile il proprio datore di lavoro del suo stato di gravidanza.

Il datore di lavoro appena è stato informato dalla lavoratrice del proprio stato di gravidanza deve adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 5:

- a) modifica temporanea degli aspetti o organizzativi;
- b) spostamento ad altra mansione non a rischio;
- c) attivazione della pratica per astensione anticipata.

E' opportuno che questi provvedimenti riguardanti lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione o a modifica temporanea dell'organizzazione del lavoro siano adottati con la consulenza del Medico del Lavoro.

Qualora il medico del lavoro, ritenga la lavoratrice inidonea alla mansione svolta, dovrà darne comunicazione al datore di lavoro che provvederà a mettere in atto i meccanismi di protezione già preventivamente individuati. Qualora la lavoratrice, non possa essere adibita ad attività differente, il medico del lavoro provvederà **all'attivazione dell'astensione anticipata** inviando una specifica comunicazione, (di richiesta di astensione anticipata), all'organo di vigilanza -UOS Medicina ed Igiene del Lavoro- .

L'azienda deve comunicare all'organo di vigilanza, le valutazioni previste dal punto 4, nonché i provvedimenti adottati. L'organo di vigilanza verifica e valuta l'appropriatezza e la compatibilità delle misure proposte. Qualora le misure adottate siano ritenute adeguate l'organo di vigilanza applicherà il principio di assenso/consenso, mentre saranno comunicati alla lavoratrice e all'azienda tutti i provvedimenti ritenuti inadeguati alla tutela della lavoratrice e del nascituro.

La lavoratrice, può inoltrare ricorso avverso i provvedimenti adottati, presentando specifica richiesta alla UOS Medicina e Igiene del Lavoro che provvederà a rispondere entro 10 giorni la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti.

☐ Sulla base della valutazione non si rilevano rischi che possono comportare problemi di salute alla lavoratrice e al nascituro, e del neonato (allattamento)

☐ Sulla base della valutazione si rilevano dei rischi che possono comportare problemi di salute alla lavoratrice e al nascituro (e in allattamento) in conseguenza di ciò nei confronti delle lavoratrici in gravidanza saranno adottate misure di maggior tutela con la modifica delle attività svolte e dell'organizzazione del lavoro.

☐ Sulla base della valutazione si rilevano dei rischi che possono comportare problemi di salute alla lavoratrice e al nascituro (e al neonato –allattamento) e all'interno dell'organizzazione aziendale non è possibile predisporre misure di tutela. In questo caso la lavoratrice dovrà essere inviata su segnalazione del medico del lavoro dell'impresa alla UOS Medicina e Igiene del Lavoro per l'applicazione dei provvedimenti previsti per l'astensione anticipata.

7. Programmazione degli interventi di miglioramento

Completata tutta la fase di valutazione dei rischi elemento fondamentale di tutto il processo è la definizione delle procedure e delle modalità con cui si intende intervenire per la diminuzione dei rischi rilevati.

E' obbligo del datore di lavoro programmare la prevenzione, integrando coerentemente aspetti igienico-tecnici, organizzativi e gestionali, quali, ad esempio, l'uso dei segnali di sicurezza, la corretta manutenzione (degli ambienti, delle attrezzature, degli impianti, dei sistemi di sicurezza) anche tenendo conto delle indicazioni del fabbricante e della definizione delle procedure aventi per obiettivo la massima sicurezza e salubrità dei posti di lavoro.

Per **misure di tutela** si intendono le diverse tipologie di misure tecniche, organizzative, collettive e/o individuali, che devono e possono essere messe in atto per la diminuzione ed eliminazione dei rischi. Pertanto nel documento dovranno essere specificate le misure adottate, sia a livello generale che individuale, per contenere il rischio:

Es. ...modifica delle disposizioni interne per migliorare i passaggi

.....eliminazione di cavi a pavimento o installazione di appositi sistemi di protezione..

.....miglioramento scale con dispositivi antisdrucchiolo...

.....installazione lampade emergenza con specifici controlli periodici

Per **Programma di attuazione** invece si intendono le modalità, la tempistica, le procedure, l'informazione, ecc..., che si andranno a porre per il risanamento dei rischi presenti.

Nella programmazione degli interventi di miglioramento dovranno essere indicate le modalità di intervento con l'individuazione di chi è responsabile della realizzazione e soprattutto l'indicazione della tempistica, cioè la data entro la quale l'intervento deve essere realizzato.

tabella del programma di miglioramento (esempio):

reparto postazione lavoro	o di	Rischi rilevati	Programma di miglioramento da attuare	Responsabile del programma di miglioramento	Data entro la quale effettuare l'intervento
Ufficio		Assenza di segnaletica uscite di sicurezza	Sistemare la segnaletica	Datore di lavoro	Entro 1 settimana/ 1 mese/ 1 anno ecc.

Tabella riassuntiva della valutazione dei rischi delle misure da attuare per eliminarli o ridurli e del programma di miglioramento.

[illegible]

La presente relazione sintetica è stata redatta con la collaborazione del:

responsabile del servizio di prevenzione e protezione Sig.

responsabile di produzione o altro dirigente Sig.

preposto Sig.

dipendente Sig.

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Sig.

medico del lavoro Sig.

consulente Sig.

studio di consulenza

San Marino lì _____

FIRME

datore di lavoro

responsabile del servizio di prevenzione e protezione

.....

.....

medico del lavoro

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....

.....

Fac simile dichiarazione (allegato 1)

Ditta:
Codice operatore economico:
Indirizzo
Telefono
E-mail

Spett.le Direzione
U.O.C. Sicurezza sul Lavoro

Sede

Oggetto : dichiarazione di piccola impresa a basso rischio

A sensi dell'art. 5 del Decreto 27 novembre 2001 n.123 e successive modifiche ed integrazioni previste nel D.D. 14 Gennaio 2008 n. 4, il sottoscritto Signor _____, datore di lavoro della ditta in intestazione, dichiara quanto segue:

- la propria attività si colloca nella categoria delle **piccole imprese a basso rischio**, avendo constatato, dopo adeguata valutazione, l'assenza delle condizioni di rischio previsti al decreto delegato n° 4 del 04 gennaio 2008 (aggiornamento dell'allegato I del D.R. 123/01 "linee guida di settore e disposizioni particolari per le piccole imprese").
- di ricoprire anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
 ☐ SI (*) ☐ NO (*)
- (se no) Il responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione è il Sig. dipendente interno all'azienda ☐ (*)
 o incaricato esterno all'azienda ☐ (*)

(*)contrassegnare la casella corrispondente

A completamento della presente comunicazione si informa che in azienda è tenuta copia della Relazione Sintetica per la Valutazione dei Rischi in Impresa a basso rischio, come previsto nel comma 1, lettera b) dell'articolo 5 del Decreto 27 Novembre 2001 n. 123.

Data/...../.....

Firma del datore di lavoro

Timbro dell'azienda

Fac-simile di relazione (allegato 2 al manuale)

**RELAZIONE SINTETICA
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN IMPRESA A
BASSO RISCHIO**

(piccole imprese ed imprese artigiane)

(comma 1 punto b) dell'art. 5 del Decreto n. 27 Novembre 2001 n. 123 e
successive modifiche ed integrazioni Decreto 14 Gennaio 2008 n. 4

Denominazione della ditta: _____	
Codice Operatore Economico: _____	Codice ATECO _____
Sede Legale: _____	
Sede della produzione/commercio: _____	

**RELAZIONE SINTETICA SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
IN IMPRESA A BASSO RISCHIO
(piccole imprese ed imprese artigianali)**

(comma 1 punto b) dell'art. 5 del Decreto n. 27 Novembre 2001 n. 123 e
successive modifiche ed integrazioni Decreto 14 Gennaio 2008 n. 4

La relazione sintetica è realizzata secondo le procedure standardizzate previste dal
“manuale per la compilazione della relazione sintetica” elaborato dalla
UOC SICUREZZA SUL LAVORO –DIPARTIMENTO di PREVENZIONE- I.S.S.

Organigramma della sicurezza

Funzioni	Nominativi	Data nomina
Datore di lavoro		
R.S.P.P.		
Medico del Lavoro		
R.L.S.		
Consulente / studio		
Addetto/i emergenza antincendio		
Addetto/i emergenza sanitaria		

Altri incarichi in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro:

Nominativi / funzioni	Compiti /responsabilità affidate
	<i>Tenuta e aggiornamento del registro infortuni</i>
	<i>Registro delle manutenzioni</i>
	<i>Attrezzature anti incendio</i>
	<i>Presidi di Primo soccorso</i>

Organizzazione aziendale

Tipologia di licenza (con indicazione del codice ATECO) sulla base dell'attività prevalente effettuata (da indicare i riferimenti relativi all'attività effettivamente autorizzata: avvio alla produzione o 6 luglio 1982, e non all'oggetto sociale):

Breve descrizione dell'attività, ciclo lavorativo comprensivo delle operazioni occasionali (*illustrazione delle principali fasi produttive/lavorative*)

Rappresentazione grafica (planimetria) dei locali (lay out dell'impresa con la collocazione dei macchinari, attrezzi, arredi eccc...).

Numero totale di dipendenti suddivisi in maschi e femmine, elenco dei lavoratori dipendenti con funzioni ed incarichi e data di assunzione.

Totale lavoratori: _____ maschi _____ femmine _____

Nominativo lavoratore	mansione	Data assunzione

Orario di lavoro

Giornaliero		Turni [] giornalieri [] settimanali	
Mattino	Pomeriggio	1°) Dalle	2°) Dalle
Dalle	Dalle	Alle	Alle
Alle	Alle	3°) Dalle	4°) Dalle
		Alle	Alle

Organizzazione del lavoro

	Principali fasi lavorative	N° addetti	Tempistica (N° ore/die o giornate/settimanali).
1	(descrizione sintetica delle principali fasi e/o operazioni lavorative)		(indicare il tempo medio richiesto da ogni singola fase fasi e/o operazioni lavorative)
2			
3			

Elenco delle macchine, attrezzature, ecc. oggetti di effettivo rischio.

(elencare solo le macchine e attrezzature fonte di pericolo/rischio. Escludendo attrezzature d'ufficio,)

Tipologia	Certificazione, libretto d'uso	Periodicità manutenzioni – Verifiche
	attestazione del possesso del libretto d'uso, certificazione,	indicazione delle tempistiche di manutenzione e verifica delle macchine – attrezzature pericolose

Elenco degli impianti ecc. oggetti di effettivo rischio.

(elencare solo gli impianti fonte di pericolo/rischio)

Tipologia	Certificazione, eventuale documentazione tecnica
	attestazione del possesso della dichiarazione di conformità, documentazione tecnica, ecc.,

Elenco ditte che intervengono periodicamente in azienda

Nel rispetto dell'articolo N° 7 comma 3-4 della L. 31/98, il datore di lavoro, deve registrare le aziende che cooperano ed interagiscono con l'attività dell'impresa (imprese appaltatrici o lavoratori autonomi) e comunicare reciprocamente fra le parti i rischi lavorativi che riguardano le attività svolte e le modalità operative. Si segnala che il mancato rispetto dell'articolo 7 comporta una azione sanzionatoria.

Denominazione / indirizzo della ditta	Nota

GESTIONE DELL'EMERGENZA

1. Misure e mezzi da impiegare in caso di emergenza: INCENDIO – EVACUAZIONE.

Rischio incendio: ☐ basso ☐ medio

Piano e mezzi di emergenza:

- Avvisi scritti contenenti norme comportamentali per piccole attività a basso rischio d'incendio.
- Piano di emergenza specifico per attività a medio o elevato rischio d'incendio.
- Piano di emergenza integrato per attività svolte in centri, condomini, ecc..
- Presenza di planimetrie con specifiche indicazioni per le emergenze.
- Presenza di N° mezzi antincendio (estintori portatili, carrellati, ecc...) opportunamente distribuiti, segnalati e revisionati periodicamente da:

Addetti antincendio – evacuazione:

Nominativo	Data della formazione di base	Data aggiornamento

Informazione dei lavoratori:

- Avvertimenti antincendio tramite apposita cartellonistica per piccole attività a basso rischio.

Esercitazioni antincendio – evacuazione:

- Attuazione da parte del personale delle norme comportamentali contenute negli avvisi scritti per piccole attività a basso rischio (percorrere le vie di uscita, identificare posizione estintori, dispositivi di allarme, ecc.).
- Attuazione del Piano di emergenza specifico, integrato, per altre tipologie di attività.
- Attuazione delle misure di assistenza per esterni, disabili.

2. Misure e mezzi da impiegare nel PRIMO SOCCORSO

Addetti di primo soccorso

Nominativo	Data della formazione di base	Data aggiornamento

Presidio sanitario:

Cassetta o Pacchetto/i di medicazione ubicato/i :
(secondo le indicazioni fornite dalla circolare del Dipartimento di Sanità Pubblica (ex SIA) del 28 agosto 2006 Prot. n.:7330/15 ed eventuali suggerimenti proposti dal Medico del Lavoro)

Il soggetto incaricato alla verifica e al rifornimento del contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso o del pacchetto di medicazione è il Signore/ra: _____

Data di controllo del contenuto: _____

Data di controllo del contenuto: _____

VALUTAZIONE DEI RISCHI

2. STRUTTURA

1.1. RISCHI IGIENISTICI LEGATI ALLA STRUTTURA.

Per rischi igienistici legati alla struttura si intendono i parametri riferiti ad illuminazione e ventilazione (in particolare ai parametri di ventilazione ed illuminazione naturali), al microclima (temperatura, umidità con possibilità di stress termico). Le postazioni di lavoro sono idonee al tipo di lavorazione da eseguirsi.

Sulla base della check list si rileva:

☐ **Non si rilevano rischi igienistici** legati alle condizioni della struttura. Al fine di mantenere efficaci condizioni di sicurezza, si attuano periodicamente misure di controllo e ordinarie opere di manutenzione di tutti i locali.

☐ Si individua un rischio minimale

☐ Si individua un rischio residuo (si rimanda alla tabella del programma di miglioramento)

1.2. RISCHI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLA STRUTTURA: (cadute, scivolamento, ecc..).

Sulla base della valutazione si rileva:

☐ **Non si rilevano rischi infortunistici** legati alle condizioni della struttura. Al fine di mantenere efficaci condizioni di sicurezza, si attuano periodicamente misure di controllo e ordinarie opere di manutenzione di tutti i locali.

☐ Si individua un rischio minimale

☐ Si individua un rischio residuo (si rimanda alla tabella del programma di miglioramento)

2. RISCHI PER LA SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA

2.1 RISCHI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLE MACCHINE – ATTREZZATURE

Sulla base della valutazione si rileva

☐ **Non si rilevano rischi infortunistici** legati alle condizioni di tutti i macchinari ed attrezzature. Al fine di mantenere efficaci condizioni di sicurezza, si attuano periodicamente misure di controllo e ordinarie opere di manutenzione di tutti i macchinari ed attrezzi. In casi particolari i lavoratori dovranno essere adeguatamente addestrati all'uso dei macchinari e attrezzi e adeguatamente informati e formati sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

☐ Si individua un rischio minimale

☐ Si individua un rischio residuo (si rimanda alla tabella del programma di miglioramento)

2.2. RISCHI PER LA SICUREZZA LEGATI AGLI IMPIANTI

Sulla base della valutazione si rileva:

☐ **Non si rilevano rischi infortunistici** legati alle condizioni degli impianti. Al fine di mantenere efficaci condizioni di sicurezza, si attuano periodicamente misure di controllo e ordinarie opere di manutenzione degli impianti. In casi particolari i lavoratori dovranno essere adeguatamente addestrati al loro uso e adeguatamente informati e formati sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

☐ Si individua un rischio minimale

☐ Si individua un rischio residuo (si rimanda alla tabella del programma di miglioramento)

3. RISCHI PER LA SALUTE

3.1. RISCHI PER LA SALUTE LEGATI ALL'USO DI SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI

Sulla base della valutazione si rileva:

☐ Non si rilevano rischi igienistici per la salute legati all'uso delle sostanze chimiche utilizzate e/o generate nel ciclo produttivo. Ciò nonostante, al fine di mantenere efficaci condizioni di tutela della salute dei lavoratori, si dovranno attuare periodicamente la verifica delle ordinarie procedure d'impiego ed addestramento all'uso, il contenimento del rischio alla fonte, gli atti organizzativi di controllo, le ordinarie opere di manutenzione, l'eventuale uso di adeguati e specifici Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), ecc..... riferiti a tutte le postazioni lavorative.

oppure:

☐ Si individua un rischio minimale

☐ Si individua un rischio residuo (si rimanda alla tabella del programma di miglioramento)

La presenza di un rischio residuo ad un livello espositivo tale da far attivare la sorveglianza sanitaria inserisce l'azienda fra le attività a rischio per cui l'impresa non può rientrare nella categoria di impresa a basso rischio.

Sono state raccolte le schede tossicologiche di sicurezza della totalità delle sostanze/prodotti impiegate nel processo produttivo dell'impresa.

Si seguito è riportata la stima media delle sostanze/prodotti utilizzate durante le lavorazioni:

Denominazione sostanza/prodotto	Frase di rischio (come da scheda tossicologica di sicurezza)	Stima media sostanza/prodotto utilizzato in un mese

3.2. RISCHIO PER ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI

3.2.1 Microclima termico

Sulla base della valutazione si rileva:

- ☐ Non si rilevano rischi igienistici per la salute legati a al rischio microclimatico (stress termico ecc.).
- ☐ Si individua un rischio minimale
- ☐ Si individua un rischio residuo da stress termico (si rimanda alla tabella del programma di miglioramento)

3.2. 2 Esposizione a rumore

Sulla base della valutazione preliminare si rileva:

- ☐ Non si rilevano rischi igienistici per la salute legati alla presenza di livelli di rumore presenti e/o generati nel ciclo produttivo. Al fine di mantenere efficaci condizioni di tutela della salute dei lavoratori, si dovranno attuare periodicamente la verifica delle ordinarie procedure di controllo, il contenimento delle fonti, l'addestramento del personale, le ordinarie opere di manutenzione, l'eventuale uso di adeguati e specifici dispositivi di protezione individuali (DPI), ecc.... riferiti a tutte le postazioni lavorative. **Nel caso produrre una autocertificazione di assenza del rischio**
- ☐ Si individua un livello di rischio inferiore agli 80 dB(A) (in questo caso l'azienda può produrre una autocertificazione di assenza del rischio con la verifica quinquennale della valutazione)
- ☐ **La presenza di un livello di esposizione a rumore superiore agli 80 dB(A) inserisce l'azienda fra le attività a rischio per cui l'impresa non può rientrare nella categoria di impresa a basso rischio.**

3.2.3 Esposizione a vibrazioni (generalizzate a tutto il corpo o localizzate al sistema mano-braccio)

Sulla della valutazione si rileva:

- ☐ Non si rilevano rischi igienistici per la salute legati alla presenza di sorgenti di vibrazioni presenti e/o generati nel ciclo produttivo. Al fine di mantenere efficaci condizioni di tutela della salute dei lavoratori, si dovranno attuare periodicamente la verifica delle ordinarie procedure di controllo, il contenimento delle fonti, l'addestramento del personale, le ordinarie opere di manutenzione, l'eventuale uso di adeguati e specifici dispositivi di protezione individuali (DPI), ecc....
- ☐ Si individua il seguente rischio moderato
- ☐ Si individua il seguente rischio residuo (si rimanda alla tabella del programma di miglioramento)

La presenza di un rischio residuo ad un livello tale da far attivare la sorveglianza sanitaria inserisce l'azienda fra le attività a rischio per cui l'impresa non può rientrare nella categoria di impresa a basso rischio.

3.2.4 Fattore di rischio biomeccanico

3.2.4.1. Movimentazione manuale di carichi

Sulla base della valutazione si rileva:

- ☐ Non si rilevano rischi da movimentazione manuale dei carichi
- ☐ Si individua un rischio minimale con un indice di sollevamento inferiore a 0.85 (NIOSH 1993)
- ☐ Si individua un rischio residuo con un indice di sollevamento superiore a 0.85 (NIOSH 1993) -si rimanda alla tabella del programma di miglioramento-.

3.2.4.2. rischio da movimenti ripetitivi o rischio da sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori

Sulla base della valutazione si rileva:

- ☐ Non si rilevano rischi da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori
- ☐ Si individua un rischio minimale con un indice di sollevamento inferiore a 2.2 (OCRA 2011)
- ☐ Si individua un rischio residuo con un indice di sollevamento superiore a 2.3 (OCRA 2011) -si rimanda alla tabella del programma di miglioramento-.

3.2.4.3 Carico di lavoro al videoterminale

Sulla base della valutazione si rileva:

- ☐ Non si rilevano rischi per l'uso del videoterminale in quanto utilizzato in maniera occasionale e per meno di 15 ore alla settimana
- ☐ Si individua un rischio minimale per l'uso del videoterminale
- ☐ Si individua un rischio residuo (si rimanda alla tabella del programma di miglioramento).

4. PIANO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI:

L'intervento di informazione – formazione - addestramento prevede:

Argomenti da trattare -

Soggetti interessati -

Modalità formativa -

Formatori -

Tempistica -

Verifica esito-

Aggiornamento del piano data _____

L'intervento di informazione – formazione - addestramento prevede:

Argomenti da trattare -

Soggetti interessati -

Modalità formativa -

Formatori -

Tempistica -

Verifica esito-

All'assunzione di personale stagionale il lavoratore è informato e formato sui rischi lavorativi relativi all'attività che svolge. E' presente presso l'azienda copia del documento di informazione, formazione ed addestramento del lavoratori controfirmato dal lavoratore.

Data di consegna della copia del documento di informazione:

data _____ firma per ricevuta del lavoratore _____

data _____ firma per ricevuta del lavoratore _____

data _____ firma per ricevuta del lavoratore _____

5. SORVEGLIANZA SANITARIA (S.S.)

☐ dichiarazione di non obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria.

Il sottoscritto: _____ datore di lavoro dell'impresa _____
dichiaro che aver valutato tutte le situazioni di i rischi da cui non emerge l'obbligo della sorveglianza sanitaria.

☐ dichiarazione di attivazione della sorveglianza sanitaria.

Il sottoscritto: _____ datore di lavoro dell'impresa _____
dichiaro che in seguito alla valutazione dei rischi, avendo rilevato, la presenza dei rischi da movimentazione manuale dei carichi, dei movimenti ripetitivi, dell'uso del videoterminale ho provveduto alla nomina del medico del lavoro (MdL)

Il Datore di Lavoro ha nominato il Medico del Lavoro (MdL) Dr. _____
N. _____ dell'elenco dei medici abilitati a svolgere la funzione di MdL (presente nel Dipartimento di Prevenzione).

Le cartelle sanitarie sono custodite presso: _____

oppure si è concordato con il Medico del Lavoro la possibilità di conservare temporaneamente le cartelle sanitarie presso lo studio del Medico del Lavoro.

☐ Il MdL effettua almeno una volta all'anno il sopralluogo nell'azienda.

☐ Il MdL ha strutturato il fascicolo sanitario.

☐ Tutti i lavoratori neoassunti esposti a rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria hanno effettuato la visita preassuntiva.

☐ Tutti i lavoratori hanno l'idoneità alla mansione specifica.

6. Tutela delle lavoratrici in gravidanza (D.D. n. 116/2008):

☐ Sulla base della valutazione non si rilevano rischi che possono comportare problemi di salute alla lavoratrice e al nascituro.

☐ Sulla base della valutazione si rilevano dei rischi che possono comportare problemi di salute alla lavoratrice e al nascituro, in conseguenza di ciò, nei confronti delle lavoratrici in gravidanza sono adottate misure di maggior tutela con la modifica delle attività svolte e dell'organizzazione del lavoro.

☐ Sulla base della valutazione si rilevano dei rischi che possono comportare problemi di salute alla lavoratrice e al nascituro, dalla valutazione delle attività svolte all'interno dell'organizzazione aziendale non è possibile predisporre alcuna misure di tutela nei confronti della lavoratrice in gravidanza. In questo caso la lavoratrice dovrà essere inviata su segnalazione del medico del lavoro dell'impresa alla UOS Medicina e Igiene del Lavoro per l'applicazione dei provvedimenti previsti per l'astensione anticipata.

7. Programmazione degli interventi di miglioramento

tabella del programma di miglioramento:

reparto o postazione di lavoro	Rischi rilevati	Programma di miglioramento da attuare	Responsabile del programma di miglioramento	Data entro la quale effettuare l'intervento

Tabella riassuntiva della valutazione dei rischi delle misure da attuare per eliminarli o ridurli e del programma di miglioramento.

[illegible]

La presente relazione sintetica è stata redatta con la collaborazione del:

responsabile del servizio di prevenzione e protezione Sig.
responsabile di produzione o altro dirigente Sig.
preposto Sig.
dipendente Sig.
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Sig.
medico del lavoro Sig.
consulente Sig.
studio di consulenza

San Marino lì _____

FIRME

datore di lavoro

responsabile del servizio di prevenzione e protezione

.....

.....

medico del lavoro

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....

.....